

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 ottobre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella **Gazzetta Ufficiale** telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO 14 settembre 2010, n. 177.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (10G0199) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2010.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cassino. (10A12891) Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 18 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della Lotteria ad estrazione istantanea Tanti Auguri. (10A13163) Pag. 7

DECRETO 21 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della Lotteria ad estrazione istantanea Porta-fortuna. (10A13164) Pag. 9

DECRETO 21 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della Lotteria ad estrazione istantanea Nuovo Fai Scopa. (10A13165) Pag. 10



DECRETO 21 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della Lotteria ad estrazione istantanea l'Eredità - la Ghigliottina. (10A13166)

Pag. 12

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 23 giugno 2010.

Modifica del decreto 7 maggio 2008, relativo all'ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, riferito al progetto n. 851. (Decreto n.292/Ric.). (10A13027)

Pag. 15

Ministero della salute

DECRETO 22 settembre 2010.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Acqualaga» in comune di Crognaleto. (10A12352)

Pag. 17

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tanase Girleanu Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A12721)

Pag. 18

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosoni Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (10A12354)

Pag. 18

DECRETO 5 ottobre 2010.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Macerata. (10A12606)

Pag. 19

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2010.

Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2010, debbono corrispondere per l'anno 2011 al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 17/2010). (10A13162)

Pag. 20

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 1° ottobre 2010.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grance Senesi». (10A12355)

Pag. 22

DECRETO 1° ottobre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano». (10A12607)

Pag. 23

DECRETO 1° ottobre 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. – Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco». (10A12608)

Pag. 24

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Iride – Società cooperativa a r.l.», in Ischia. (10A12346)

Pag. 25

DECRETO 10 settembre 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Verdemare Società cooperativa a r.l.», in Catanzaro. (10A12347)

Pag. 26

DECRETO 10 settembre 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Società Promotrice Team 2000 Soc. coop. a r.l.», in Portici. (10A12348)

Pag. 26

DECRETO 10 settembre 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Parco Flory Società cooperativa Edilizia a r.l.», in Napoli. (10A12351)

Pag. 27

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Angela Maria Grazia Marmo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. (10A12353)

Pag. 28



DECRETO 1° ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Shtjefni Arben, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, antincendio. (10A12349) Pag. 28

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ioana Roxana Chete, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. (10A12350) Pag. 29

**Presidenza
del Consiglio dei Ministri**

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popeniukaitė Renata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Messina e provincia, Catania e provincia e di Palermo e provincia. (10A12810) Pag. 30

DECRETO 7 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hejtmánková Hana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia, Firenze e provincia, Pisa e provincia, Siena e provincia, Venezia città e Regione Campania. (10A12811) Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia. (10A12402) Pag. 39

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Modena. (10A12605) Pag. 40

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio catastale dell'Ufficio provinciale di Rieti. (10A12995) Pag. 40

Agenzia italiana del farmaco

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2010.

Aggiornamento del Piano Terapeutico Aifa per la prescrizione SSN di ranolazina di cui alla determinazione del 27 maggio 2010. (10A12941) Pag. 41

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DETERMINAZIONE 20 ottobre 2010.

Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. (Determinazione n. 7). (10A13025) Pag. 44

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 16 settembre 2010.

Modifica del modello D allegato alla delibera n. 136/06/CONS per la presentazione di denunce in materia di comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 496/10/CONS). (10A12613) Pag. 49

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1864/2010 del 29 settembre 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Metformina Glibenclamide Sandoz. (10A12942) Pag. 54

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1856/2010 del 29 settembre 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Bicalutamide Mylan Generics Italia. (10A12943) Pag. 54

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale Propafenone Eg con conseguente modifica stampati. (10A12944) Pag. 54

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Propafenone Pensa» con conseguente modifica stampati. (10A12945) Pag. 54

Comunicato di rettifica alla determinazione /C n. 397/2010 del 7 luglio, relativa al medicinale per uso umano «Victoza». (10A12946) Pag. 54



**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Piacenza**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (10A12356) Pag. 55

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali (10A13072) Pag. 55

Ministero della salute

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario Voren. (10A12719) Pag. 55

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario Glucosio 20% Galenica Senese. (10A12720) Pag. 55

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario Sulfametazina 20% Ceva Vetem Spa (10A12722) Pag. 55

Revoca, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali (10A12723) Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lamox 800 mg/g soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini» (10A13068) Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kefloril 300 mg/ml» (10A13069) Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tiadox» (10A13070) Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eficur» (10A13071) Pag. 57

**Ministero
dello sviluppo economico**

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Generfid S.p.a.», in Milano (10A12357) Pag. 57

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo MA.DA Verifiche S.r.l., in Arco. (10A12358) Pag. 57

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Viperi S.r.l., in Napoli. (10A12359) Pag. 57

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo MDF Verifiche Sas, in Altamura. (10A12360) Pag. 57

Rinnovo delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl, in Meledo di Sarego. (10A12361) Pag. 58

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'organismo TO.TEM Srl, in Loro Ciuffenna, (10A12362) Pag. 58

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo IE.DI.GE Srl, in Bari. (10A12363) Pag. 58

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo HT Srl, in Firenze, (10A12364) Pag. 58

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo I.V.I. Istituto Verifiche Impianti Srl, in Barletta. (10A12365) Pag. 58

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo CER S.r.l., in Milano. (10A13026) Pag. 58

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 239

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 15 ottobre 2010.

Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario EUROTRANS-BIO. (10A13089)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO 14 settembre 2010, n. 177.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge quadro sul volontariato»;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, così come integrato, al comma 1, dall'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visti, in particolare, gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevedono che «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal rivenditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

Considerato che gli oneri relativi al contributo conseguito dalle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui agli ultimi due periodi del comma 1 dell'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituiscono oggetto di disciplina da parte del presente regolamento, in quanto oneri non a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nel predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 2001, attraverso l'adozione di un nuovo regolamento avente le medesime finalità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2010;

Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0004285/L in data 3 agosto 2010;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

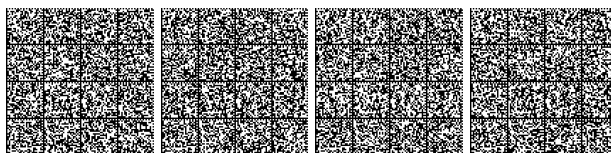
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di organizzazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

2. Il contributo di cui al comma 1 può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né con le agevolazioni previste in alternativa dall'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:

a) le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;

b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.

Acquisti ammissibili al contributo

1. Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:

a) autoambulanze;

b) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

c) beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.

2. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione ed il funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2.

3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non può essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse da quelle indicate all'articolo 1.

4. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Detta vendita o cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel caso previsto dal comma 4, il corrispettivo della vendita o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente o cessionaria non può chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica. L'organizzazione di volontariato o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) cessionaria del contratto

di leasing può continuare a fare richiesta del contributo ai sensi del presente regolamento per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano ai beni di cui alla lettera c) del comma 1.

Art. 4.

Suddivisione delle risorse disponibili

1. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate all'attività istituzionale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono così suddivise:

a) nella misura del 60 per cento per l'acquisto di autoambulanze;

b) nella misura del 35 per cento per l'acquisto di beni strumentali;

c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

2. I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione del contributo va trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - via Forno n. 8 - 00192 Roma, tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.

2. Alla domanda vanno allegati i seguenti atti:

a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa della copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'iscrizione presso il registro del volontariato competente per territorio oppure copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge della comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza, dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;

c) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza nonché copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni o oneri in favore della struttura sanitaria pubblica; in alternativa potrà essere prodotta copia autentica o conforme



all'originale rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione;

d) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge del contratto di leasing, della fattura generale di vendita con i pagamenti dei canoni effettuati nell'anno di riferimento, nonché delle relative quietanze;

e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per ogni bene acquistato o acquisito mediante contratto di leasing, nella quale si attesti che per lo stesso bene non sono stati concessi contributi da amministrazioni pubbliche e che sono state rispettate le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento, ovvero che non si è usufruito delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3 del presente regolamento;

f) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di utilità sociale e il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento. Tale dichiarazione non è richiesta nei casi di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Art. 6.

Termini di presentazione delle domande

1. Le domande di cui all'articolo 5 devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.

Art. 7.

Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande ammesse a contributo

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - comunica, con Decreto del Direttore Generale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e diffuso sul sito istituzionale del Ministero medesimo, l'elenco delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ammesse, con l'indicazione del contributo concesso.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato tramite accredito bancario o postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Direttore Generale di cui all'articolo 7.

Art. 9.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato qualora l'organizzazione cui è stato assegnato non rispetti le prescrizioni del presente regolamento, ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite dal presente regolamento ai fini della concessione del contributo.

2. Le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno presentato richiesta di contributo nei termini previsti dall'articolo 6, possono rinunciare al contributo mediante apposita domanda da presentarsi all'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 5 entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 2010

Il Ministro: SACCONI

Visto, *Il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 17, foglio n. 24

NOTE

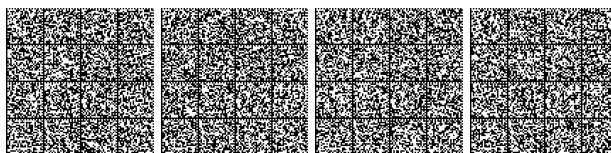
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), così come modificato dal comma 1, dell'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è il seguente:

«Art. 96 (*Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile*). — 1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del te-



soro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.»

Note alle premesse:

— Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1991, n. 196.

— Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

— Il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 266 dell'11 agosto 1991 è il seguente:

«Art. 6 (*Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome*). — 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.»

— Il testo del decreto ministeriale 28 agosto 2001, n. 388 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000,

n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2001, n. 250.

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Il testo dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*). — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.»

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 3, della citata legge 11 agosto 1991, n. 266, è il seguente:

«Art. 3 (*Organizzazioni di volontariato*). — 1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.»



— Il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è il seguente:

«Art. 10 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*). — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

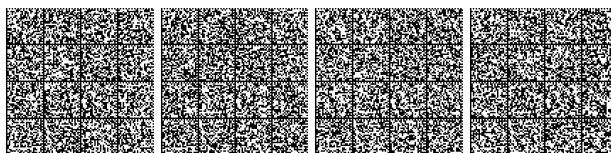
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative



agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

— Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è il seguente:

«Art. 11 (*Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni*). — 1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità

ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS (24).

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.».

Note all'art. 4:

Note all'art. 5:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

10G0199

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2010.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 3 settembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cassino (Frosinone) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Luigi Pizzi;

Considerato che il dott. Luigi Pizzi non può presequire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Angela Pagliuca è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Cassino (Fro-

sinone) in sostituzione del dott. Luigi Pizzi, con gli stessi poteri conferiti quest'ultimo.

Dato a Roma addì, 11 ottobre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 2010, il consiglio comunale di Cassino (Frosinone) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Luigi Pizzi.

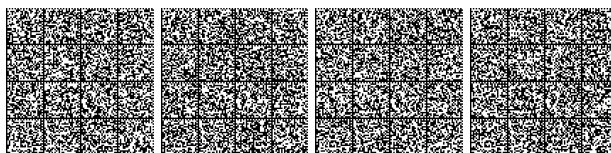
Considerato che a causa di sopravvenuti, pressanti motivi personali, il dott. Luigi Pizzi ha rappresentato la propria impossibilità a proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Cassino (Frosinone), del dott. Luigi Pizzi con la dott.ssa Angela Pagliuca.

Roma, 7 ottobre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A12891



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della Lotteria ad estrazione istantanea Tanti Auguri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'Economia e) delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 29 ottobre 2010, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Tanti auguri».

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 35.040.000;

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 35.040.000 biglietti ammonta ad € 71.079.400,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 35.040.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
4	200.000,00
4	50.000,00
16	10.000,00
584	1.000,00
1.168	500,00
13.432	100,00
35.186	50,00
75.920	25,00
147.460	20,00
205.860	15,00
1.570.960	10,00
5.352.360	5,00
5.080.800	3,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.



Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: <http://www.aams.gov.it/> e <http://www.grattaevinci.com/>.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

4. Alla parte superiore del biglietto è annesso un tagliando, separabile da apposita fincatura, contenente le scritte «Da:.....» e «A:.....», che l'acquirente può personalizzare scrivendo negli appositi spazi. È consentito scrivere esclusivamente sul tagliando. Il tagliando non costituisce parte integrante del biglietto. Qualora risultino apposte sul biglietto scritte o segni il biglietto non sarà ritenuto valido per ottenere il pagamento dell'eventuale vincita. Nella parte posteriore del tagliando annesso al biglietto sono riportate le indicazioni sull'utilizzo dello stesso.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco ricoperta di speciale vernice asportabile, contiene due giochi distinti:

Gioco 1: Sono presenti tre pupazzi di neve sotto i quali è riportata la scritta «Numeri vincenti» e otto alberi di Natale sotto ciascuno dei quali è riportata l'indicazione «Premio». Si devono scoprire i «Numeri vincenti» e quelli nascosti dagli alberi di Natale. Se uno o più dei «Numeri vincenti» è presente sotto uno o più alberi di Natale, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Gioco 2: È presente l'immagine di una casa, dotata di quattro finestre, tra le quali è riportata la scritta «Simboli fortunati», alla base della quale è riportata la scritta «Premio». Si devono scoprire i «Simboli fortunati» celati sotto le quattro finestre della casa ed il «Premio». Se si trovano due simboli uguali si vince il premio indicato.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

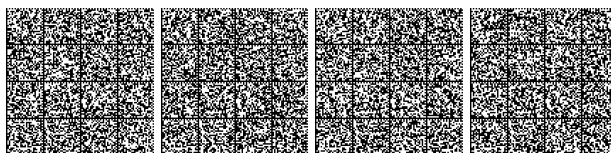
Roma, 18 ottobre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 42

10A13163



DECRETO 21 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della Lotteria ad estrazione istantanea Portafortuna.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro (dell'Economia e) delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Portafortuna».

2. La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Portafortuna» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 29 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 7 giugno 2005.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 51.600.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 51.600.000 biglietti ammonta ad € 30.442.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 51.600.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
17	10.000,00
430	500,00
1.290	100,00
10.750	40,00
64.500	20,00
688.000	10,00
1.376.000	5,00
3.440.000	2,00
7.568.000	1,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: <http://www.aams.gov.it> e www.grattaevinci.com.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare



per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica del gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, è costituita da un rettangolo sul quale sono impressi simboli legati alla fortuna. Si devono grattare tutti i simboli nell'area di gioco. Se si trovano tre importi uguali si vince un premio di quell'importo.

2. Ogni biglietto può dare diritto ad un solo premio.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Portafortuna» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato del 29 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 7 giugno 2005.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 44

10A13164

DECRETO 21 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della Lotteria ad estrazione istantanea Nuovo Fai Scopa.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'economia e) delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;



Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Nuovo Fai Scopa».

2. La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Nuovo Fai Scopa» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 3 febbraio 2009 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2009

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di € 2,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 19.200.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 19.200.000 biglietti ammonta ad € 24.455.250,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 19.200.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
4	100.000,00
266	1.000,00
533	500,00
534	250,00
29.066	100,00
26.533	50,00
116.000	20,00
378.000	10,00
1.408.000	5,00
3.008.000	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay-out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e <http://www.grat-taevinci.com/>.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

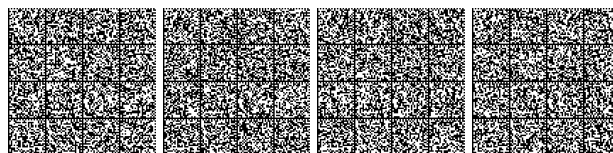
Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta di speciale vernice asportabile, comprende due distinte giocate ed è così costituita:

al centro, da una sezione circolare contraddistinta dalla scritta «Le carte sul tavolo» al cui interno è riprodotta l'immagine del dorso di quattro carte;

a sinistra, da una sezione rettangolare, contrassegnata dalla scritta «Giocata 1» al cui interno è rappresentata l'immagine del dorso di tre carte denominate «Le tue carte» ognuna con l'indicazione «premio»;

a destra da una sezione rettangolare contrassegnata dalla scritta «Giocata 2» al cui interno è rappresentata l'immagine del dorso di tre carte denominate «Le tue carte» ognuna con l'indicazione «premio»;



Si devono grattare tutte le carte presenti nell'area di gioco. Per ciascuna giocata se il valore di una del «Le tue carte» corrisponde alla somma del valore di tutte «Le carte sul tavolo» si fa scopa e si vince il premio indicato sotto la carta con cui si è realizzata la scopa. Se si fa scopa con il «Settebello» si vincono tutti i premi indicati sotto le carte della relativa giocata. Il valore di ogni carta è indicato dal numero impresso sulla stessa. La «Stella» vale zero, l'«Asso» vale 1, il «Fante» vale 8, il «Cavallo» vale 9, il «Re» vale 10. Il «Settebello» è indicato dal numero sette e dalla scritta «Settbell».

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad € 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da € 501,00 fino ad € 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a € 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Nuovo Fai Scopa» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 3 febbraio 2009 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2009.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 45

10A13165

DECRETO 21 ottobre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della Lotteria ad estrazione istantanea l'Eredità - la Ghigliottina.

IL DIRETTORE GENERALE

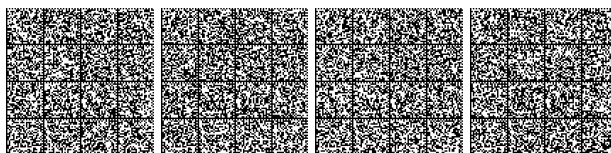
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'economia e) delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;



Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'eredità - la ghigliottina».

2. La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'eredità - la ghigliottina» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2010.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 30.000.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 30.000.000 biglietti ammonta ad € 61.204.375,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 30.000.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
4	200.000,00
20	20.000,00
625	1.000,00
875	500,00
1.250	250,00
2.500	200,00
8.125	100,00
51.250	50,00
57.500	25,00
75.000	20,00
206.125	15,00
981.250	10,00
4.962.500	5,00
4.700.000	3,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com/.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Nel biglietto sono presenti due giochi diversi contenuti in due distinte aree di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, ed indicate rispettivamente dalle scritte «gioco 1» e «gioco 2». Nell'area di gioco 1, costituita da un rettangolo situato



nella parte centrale del biglietto, sono presenti cinque sezioni contraddistinte dalle scritte «Scelta 1», «Scelta 2», «Scelta 3», «Scelta 4» e «Scelta 5». In ognuna delle 5 sezioni sono presenti due rettangoli contraddistinti dalle scritte «Indizio Corretto» e «Tuo indizio» e sotto di essi, la scritta «Premio». Nell'area di gioco 2, situata nella parte bassa del biglietto e costituita da un rettangolo, è raffigurata l'immagine di due «buste» contraddistinte rispettivamente dalle scritte «La tua risposta» e «La ghigliottina» al centro dell'area di gioco è presente la scritta «premio».

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita mediante raschiatura nel modo seguente:

Gioco 1: per ognuna delle 5 scelte, si devono grattare «Il tuo indizio», «L'indizio corretto» e la relativa scritta «premio». Se «Il tuo indizio» è uguale a «L'indizio corretto» si vince il premio rinvenuto sotto la relativa scritta «premio».

Gioco 2: si devono grattare le due buste. Se «La tua risposta» è uguale a quella de «La ghigliottina», si vince il premio rinvenuto sotto la relativa scritta «premio».

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'eredità - la ghigliottina» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2010.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 46

10A13166



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 23 giugno 2010.

Modifica del decreto 7 maggio 2008, relativo all'ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, riferito al progetto n. 851. (Decreto n.292/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 marzo 2008, ed in particolare il progetto n. 851 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l., Università degli studi di Cagliari e dall'Università degli studi di Firenze, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 495 del 7 maggio 2008, con il quale il progetto n. 851 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l., Università degli studi di Cagliari e dall'Università degli studi di Firenze, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.863.978,50 e un credito agevolato pari a euro 1.288.351,00;

Vista la nota del 30 settembre 2008 pervenuta in data 3 novembre 2008 prot. n. (9671) con la quale i soggetti hanno chiesto l'ingresso, in qualità di coproponenti del CNR INFM Matis e dell'Università degli studi di Pavia Dipartimento di fisica «A. Volta»;

Vista la nota ministeriale n. 10098 del 17 novembre 2008, con la quale sono stati incaricati l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico di aggiornare le valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 16 giugno 2009 (prot. n. 3874) gli esiti delle predette valutazioni da parte dell'istituto convenzionato e all'esperto scientifico;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 24 marzo 2010 e riportato nel relativo verbale;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 495 del 7 maggio 2008, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni relative al progetto n. 851 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l., Università degli studi di Cagliari e dall'Università degli studi di Firenze, ora ST Microelectronics S.r.l., Università degli studi di Cagliari e dall'Università degli studi di Firenze, CNR IMM UOS Catania e dall'Università degli studi di Pavia Dipartimento di fisica «A. Volta» contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 495 del 7 maggio 2008, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 495 del 7 maggio 2008, per il progetto n. 851 presentato dalla ST Microelectronics S.r.l., Università degli studi di Cagliari e dall'Università degli studi di Firenze ora ST Microelectronics S.r.l., Università degli studi di Cagliari e dall'Università degli studi di Firenze, CNR IMM UOS Catania e dall'Università degli studi di Pavia Dipartimento di fisica «A. Volta» per effetto del presente decreto, è conseguentemente aumentato di euro 89.062,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 157.500,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 14, foglio n. 279.

Legge 297/1999 Art. 5/(6)

Protocollo N. 851

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 851 del 31/01/2003 Comitato del 24/03/2010

• Progetto di Ricerca

Titolo: Laser ed amplificatori ottici Si-based (SILICON LASER).

Inizio: 01/07/2007

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 19/04/2006

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.

AGRATE BRIANZA

(MI)

CNR-IMM UOS CATANIA

CATANIA

(CT)

Università' degli Studi di Cagliari

CAGLIARI

(CA)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

FIRENZE

(FI)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

PAVIA

(PV)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.743.930,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.403.980,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	339.950,00
al netto di recuperi pari a	Euro	777.020,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.501.760,00	€ 312.360,00	€ 2.814.120,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 644.690,00	€ 19.750,00	€ 664.440,00
Non Eleggibile	€ 257.530,00	€ 7.840,00	€ 265.370,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.403.980,00	€ 339.950,00	€ 3.743.930,00



Legge 297/1999 Art. 5/(6)

Protocollo N. 851

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.953.040,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamenti)	fino a Euro	1.130.851,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A13027

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 settembre 2010.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Acqualaga» in comune di Crognaleto.**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

Vista la domanda pervenuta in data 10 settembre 2010, con la quale la Società Laga S.r.l, con sede in Giulianova (Teramo), S.S. 89 - Z.I. Colleranese, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale "Acqualaga" che sgorga dalla sorgente Lagnetta nell'ambito della concessione mineraria sita in località Cesacastina del comune di Crognaleto (Teramo), in «Ottavia»;

Visti il decreto ministeriale 27 giugno 2005, n. 3616 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale «Acqualaga»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Acqualaga» che sgorga dalla sorgente Lagnetta nell'ambito della concessione mineraria sita in località Cesacastina del comune di Crognaleto (Teramo), in «Ottavia».

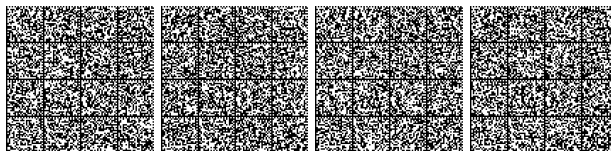
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 22 settembre 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A12352



DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tanase Girleanu Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vm il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tanase Angelica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul sanatare si asistentă pedagogică», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Mihai Eminescu» di Toplița nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Girleanu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul sanatare si asistentă pedagogică» conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Mihai Eminescu» di Toplița nell'anno 2009 dalla sig.ra Girleanu Angelica, nata a Panciu (Romania) il giorno 18 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Girleanu Angelica, coniugata Tanase, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12721

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosoni Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;



Vista l'istanza con la quale la Signora Rosoni Elena, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte kachkosmetikerin» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art 5 comma 1 lett. l) dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere a), b) e c);

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. b), del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 11 giugno 2010 indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/07;

Ritenuto che il titolo professionale di «Staatlich anerkannte kachkosmetikerin» in possesso della richiedente e la congrua esperienza professionale maturata, svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta

Articolo unico

Il titolo professionale di «Staatlich anerkannte kachkosmetikerin» rilasciato dalla Scuola di specializzazione professionale per estetista di Hanau, (Germania), in data 21 settembre 2007, alla Signora Rosoni Elena nata a Vicenza il 30 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A12354

DECRETO 5 ottobre 2010.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali INPS e art. 46, commi 1, 2 e 3, che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Visto il decreto n. 2 del 17 febbraio 2010 del Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato costituito - per il quadriennio 2010-2014 - il Comitato Provinciale INPS e le speciali commissioni operanti nell'ambito del citato comitato;

Vista la nota prot. n. 20413 del 4 ottobre 2010 con la quale la Cisl di Macerata ha provveduto a comunicare la sostituzione della sig.ra Lidia Felicita Fabbri perché chiamata ad altri incarichi e a designare quale rappresentante dei lavoratori dipendenti il sig. Giannino Sopranzi nel Comitato Provinciale INPS di Macerata;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta

Art. 1.

Il sig. Giannino Sopranzi, nato a Treia (Macerata) il 13 gennaio 1942 e residente a Macerata in via Zorli n. 47, è nominato componente della Comitato Provinciale INPS di Macerata in rappresentanza della CISL di Macerata in sostituzione della sig.ra Lidia Felicita Fabbri.



Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 5 ottobre 2010

Il direttore provinciale: RAUSEI

10A12606

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2010.

Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2010, debbono corrispondere per l'anno 2011 al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 17/2010).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 19 ottobre 2010;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, recante il Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopprimere alle spese da sostenere durante l'anno 2011 per il funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento della struttura del Comitato centrale, nonché per l'integrale adempimento da parte di questo organismo di tutte le competenze e funzioni attribuitegli dalla legge n. 298/1974, dalla legge n. 454/1997, dal decreto legislativo n. 284/2005, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2009 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2010;

Ritenuto opportuno consentire alle imprese iscritte di poter adempiere al versamento della quota relativa all'anno 2011 anche attraverso un sistema di pagamento telematico;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 19 ottobre 2010 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 599.918;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2010, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2011 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota è in vigore un sistema di pagamento telematico che, attraverso il sito istituzionale del Comitato centrale (www.alboautotrasporto.it), consente la visualizzazione dell'importo dovuto ed il suo pagamento on line sul c/c postale intestato al Comitato centrale, come da istruzioni reperibili sul predetto sito.

In alternativa, l'impresa può provvedere al versamento della quota entro la predetta data del 31 dicembre 2010, attraverso un normale bollettino di versamento che dovrà essere compilato con i dati relativi alla propria posizione, reperibili sul sopra indicato sito web del Comitato centrale.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2011 è stabilita nelle seguenti misure:



1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo	€ 20,66
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:	
a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5	€ 5,16
b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10	€ 10,33
c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50	€ 25,82
d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100	€ 103,29
e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200	€ 258,23
f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200	€ 516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:	
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	€ 5,16
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	€ 7,75
c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	€ 10,33



Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2011 deve essere conservata, dalle imprese, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da parte delle competenti strutture provinciali.

Il Comitato centrale provvede a fornire le necessarie informazioni, relative all'avvenuto versamento della quota da parte delle imprese, alle predette strutture provinciali.

Roma, 19 ottobre 2010

Il presidente: DE LIPSIS

10A13162

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2010.

Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grance Senesi».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Grance Senesi» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione Vino DOC Grance Senesi del 6 luglio 2010 che, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ha individuato la società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine «Grance Senesi»;

Vista la nota prot. AOO - GRT 204503/G 50.90.10 del 2 agosto 2010 con la quale la regione Toscana ha comunicato l'individuazione della struttura di controllo «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.»;

Vista la nota prot. n. AOO - GRT 252042 IG 50.40.20 del 1° ottobre 2010 inoltrata dalla competente regione Toscana, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Grance Senesi»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», con sede in Firenze, viale Belfiore, 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grance Senesi» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a met-



tere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2007.

Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'Organismo di controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed alla regione Toscana gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Toscana.

2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12355

DECRETO 1° ottobre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;



Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2007, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 ottobre 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la Tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 25 ottobre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 25 ottobre 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1050 del 12 settembre 2007 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 25 ottobre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12607

DECRETO 1° ottobre 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. – Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto 17 gennaio 2006 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. – Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Provolone del Monaco» protetta transitoriamente a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 121 del 9 febbraio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Considerato che l'organismo denominato «IS.ME.CERT. – Istituto Mediterraneo di Certificazione», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Provolone del Monaco» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 121 del 9 febbraio 2010;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 settembre 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;



Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 17 gennaio 2006, all'organismo denominato «IS.ME.CERT. – Istituto Mediterraneo di Certificazione» con sede in Napoli, Corso Meridionale n. 6, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Provolone del Monaco» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 121 del 9 febbraio 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «IS.ME.CERT. – Istituto Mediterraneo di Certificazione» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «IS.ME.CERT. – Istituto Mediterraneo di Certificazione» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 17 gennaio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12608

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Iride – Società cooperativa a r.l.», in Ischia.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il verbale di accertamento del 16 ottobre 2009 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società Cooperativa «Iride – Società cooperativa a r.l.» con sede in Ischia (Napoli);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata adeguatezza dello statuto sociale alla normativa vigente;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8, legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Iride - società cooperativa a r.l.», con sede in Ischia (Napoli) - Codice fiscale n. 06107731215 costituita in data 7 luglio 2008;

Art. 2.

Il dott. Roberto Mantovano nato a Napoli il 28 giugno 1964 con studio in Napoli alla Piazza Amedeo n. 1 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di adeguare lo statuto sociale alla normativa vigente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12346



DECRETO 10 settembre 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Verdemare Società cooperativa a r.l.», in Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2009 n. 18/SGC/2009 con il quale la Società cooperativa «Verdemare società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Catanzaro è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Natale Chiariello;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2010 n. 17/SGC/2010 con il quale il dott. Fernando Caldiero è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Natale Chiariello dimissionario;

Vista la relazione del Commissario governativo del 21 luglio 2010;

Vista la nota del 2 agosto 2010 con la quale il Commissario Governativo chiede una proroga del mandato con per la motivazione in essa indicata, cui si rinvia e che si intende qui richiamata;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta

Art. 1.

La gestione commissariale della Società Cooperativa «Verdemare Società cooperativa a r.l.» con sede in Catanzaro è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

Art. 2.

Al dott. Fernando Caldiero sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario Governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale Cinti

10A12347

DECRETO 10 settembre 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Società Promotrice Team 2000 Soc. coop. a r.l.», in Portici.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 11 aprile 2007 redatto da un revisore del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) nei confronti della Società cooperativa «Società promotrice Team 2000 soc. coop. a r.l.», con sede in Portici (Napoli);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative all'omesso adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia, all'omessa redazione del regolamento interno, al mancato versamento del contributo biennale di revisione e al mancato rinnovo delle cariche sociali;

Considerato che il Comitato centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 3 aprile 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il decreto direttoriale 17 luglio 2010 n. 31/SGC/2010 con il quale la società cooperativa è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e il dott. Paolo Castelluccio ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione datata 2 agosto 2010 con la quale il predetto professionista si è dimesso dall'incarico conferito;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Società promotrice team 2000 soc. coop. a r.l. », con sede Portici (Napoli) è prorogata sino al 31 marzo 2011;

Art. 2.

Al dott. Paolo Castelluccio sono confermati i poteri di Commissario governativo per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto alla data odierna.

Art. 3.

Il dott. Attilio De Nicola nato a Napoli il 16 aprile 1966 e con studio in Napoli a Via del Rione Sirignano n. 7 è nominato Commissario Governativo della Società Cooperativa «Società Promotrice Team 2000 soc. coop. a r.l.» con sede in Portici (Napoli), posta in gestione commissariale con decreto direttoriale 17 luglio 2010 n. 31/SGC/2009,



in sostituzione del dott. Paolo Castelluccio per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data del presente decreto;

Art. 4.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di adeguare lo statuto sociale alla vigente normativa in materia, di redigere il regolamento di cui alla legge n. 142/01, di pagare il contributo biennale di revisione.

Art. 5.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12348

DECRETO 10 settembre 2010.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Parco Flory Società cooperativa Edilizia a r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICOLE E LE MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 31 ottobre 2006 redatto da un revisore del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) nei confronti della Società Cooperativa «Parco Flory società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative all'omesso adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente nonché al mancato rinnovo delle cariche sociali;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 3 aprile 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il decreto direttoriale 17 luglio 2009 n. 33/SGC/2009 con il quale la società cooperativa è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e il dott. Paolo Castelluccio ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione datata 2 agosto 2010 con la quale il predetto professionista si è dimesso dall'incarico conferito;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Parco Flory società cooperativa edilizia a r.l.», con sede Napoli è prorogata sino al 31 marzo 2010;

Art. 2.

Al dott. Paolo Castelluccio sono confermati i poteri di Commissario governativo per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto alla data odierna.

Art. 3.

Il dott. Massimo Zeno nato a Portici (Napoli) il 29 aprile 1959 con studio in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8 è nominato Commissario governativo della Società Cooperativa «Parco Flory società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Napoli, posta in gestione commissariale con decreto direttoriale 17 luglio 2009 N. 33/SGC/2009, in sostituzione del dott. Paolo Castelluccio per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di adeguare lo statuto sociale alla normativa vigente.

Art. 5.

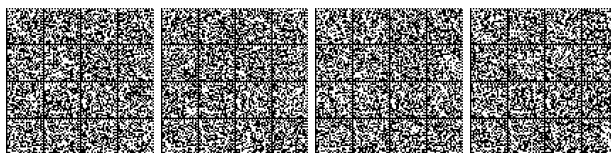
Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12351



DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Angela Maria Grazia Marmo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Angela Maria Grazia Marmo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato di Capacità di parrucchiere per signora, conseguito al termine di 3 anni di corsi con tirocinio presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato del Cantone di Solothurn e rilasciato dal Ministero dell'istruzione (Commissione di sorveglianza della scuola professionale artigianale e industriale) dello stesso Cantone, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice dipendente, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta

Art. 1.

Alla signora Angela Maria Grazia Marmo, cittadina italiana, nata a Grenchen (Svizzera) in data 4 settembre 1966, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12353

DECRETO 1° ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Shtjefni Arben, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Shtjefni Arben, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Laurea denominato «Vertetim Diplome» indirizzato «Meccanica» – titolo conferito «Ingegnere meccanico per mezzi terrestri», conseguito nel 1996 presso il Politecnico di Tirana (Albania) - Facoltà di Ingegneria Meccanica -, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, gas, antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, ma anche in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3, lettere a), c), settori meccanica-motoristica ed elettrauto;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, termici, idraulici, gas, antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c), d), e), g) del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa ed anche per i settori meccanica-motoristica ed elettrauto, relativi alla legge n. 122/1992, art. 1, comma 3, lettere a), c), mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di installazione di impianti elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del D.M. 37/2008, neanche con applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione Impianti e tenuto conto dei pareri del CUN in materie di lauree in ingegneria, resi nelle sedute del 15 settembre 2004 e dell'8 marzo 2006;

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 104801 del 9 agosto 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha preso atto del parere della Conferenza di Servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 6 settembre 2010 prot. n. 114210;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Shtjefni Arben, cittadino albanese, nato a Lezhe (Albania) il 16 maggio 1972 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione di impianti elettrici, termici, idraulici, gas ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c), d), e), g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa e anche dell'attività di autoriparatore ai sensi della Legge n. 122/1992, art. 1, comma 3, lettere a), c) settori meccanica-motoristica, elettrauto;

Al suddetto non è invece riconosciuta l'attività di installazione di impianti elettronici, di cui alla lettera b) dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008, in considerazione del suddetto parere del CUN.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale Vecchio

10A12349

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ioana Roxana Chete, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Ioana Roxana Chete, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del certificato di qualifica professionale di «parrucchiera stilista», conseguito presso SC EN Vogue Srl di Cluj-Napoca, Prov. Cluj (Romania), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;



Decreta

Art. 1.

1. Alla Sig.ra Ioana Roxana Chete, cittadina rumena, nata a Bucarest (Romania) in data 22 agosto 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12350

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popeniukaite Renata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Messina e provincia, Catania e provincia e di Palermo e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei Conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Vista l'istanza della sig.ra Popeniukaite Renata, cittadina italiana, nata a Vilnius il 13 febbraio 1978, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «pirmos kategorijos gidas» conseguito in Lituania, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti territoriali di Messina e provincia, Catania e provincia e di Palermo e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, russo, inglese e lituano;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 206/07 che consente all'ufficio di procedere alla valutazione del titolo di formazione qualora in presenza di titoli identici a quelli già valutati con esito positivo in Conferenza;

Visto il precedente decreto del 2 luglio 2010, analogo al caso in esame, regolarmente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato inoltre che la sig.ra Popeniukaite risulta aver maturato congrua esperienza professionale;

Visto che la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per i citati ambiti territoriali si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi dodici oppure in una prova attitudinale orale per ogni ambito territoriale prescelto;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Popeniukaite Renata, cittadina italiana, nata a Vilnius il 13 febbraio 1978, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Messina e provincia, Catania e provincia e di Palermo e provincia nelle lingue: italiano, russo, inglese e lituano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici oppure di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, per ogni ambito territoriale prescelto, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di valutazione finale non favorevole la misura compensativa può essere ripetuta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: CITTADINO



Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Popeniukaite, cittadina italiana, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti di esercizio di Messina e provincia, di Catania e provincia e di Palermo e provincia nelle lingue: italiano, russo, inglese e lituano.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza le materie oggetto del tirocinio di adattamento, da svolgersi in lingua italiana, sono di seguito individuate.

Storia della Sicilia

principale normativa nazionale e regionale del settore del turismo;

principali usi e costumi, rilevanti manifestazioni a carattere turistico, significative tradizioni culturali, gastronomiche ed artigianali delle provincie di cui trattasi;

principali itinerari turistici consigliabili, servizi pubblici e rete di comunicazioni.

Carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia. Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte.

Per la provincia di Palermo:

Chiese, Conventi e Oratori di Palermo: Cappella Palatina, Casa Professa, Cattedrale, Chiesa del Carmine, La Gancia, La Magione, Lo Spasimo, S. Agostino, S. Anna, S. Cataldo, S. Caterina, S. Cita, S. Cristina La Vetere, S. Domenico, S. Francesco d'Assisi, S. Francesco Saverio, S. Giorgio dei Genovesi, S. Giovanni degli Eremiti, S. Giovanni dei Lebbrosi, S. Giuseppe dei Teatini, S. Ignazio all'Olivella, S. Maria di Gesù alla Guadagna, S. Maria dell'Ammiraglio o della Martorana, S. Maria della Catena, S. Maria La Nuova, S. Maria di Porto Salvo, S. Maria di Valverde, S. Matteo, SS. Salvatore, S. Spirito o del Vespro, Santuario di S. Rosalia; Convento dei Cappuccini, Oratorio Immacolatella, Oratorio del Rosario di S. Cita, Oratorio del Rosario di S. Domenico, Oratorio di S. Lorenzo.

Fortificazioni e porte: Castellammare, Porta e Torre Busuemi, Porta Carini, Porta dei Greci, Porta di S. Agata, Porta Felice, Porta Mazara, Porta Nuova, Porta Reale e Porta di Vicari.

Musei e Gallerie: Museo delle Marionette, del Risorgimento, Diocesano, Fondazione Mormino, Etnografico Siciliano G. Pitre, Geologico, Regionale archeologico;

Galleria d'Arte Moderna "E. Restivo", Galleria Regionale della Sicilia.

Palazzi e teatri: Albergo dei Poveri, Abatellis, Aiutamicristo, Arcivescovile, Butera, Castello della Favara, Chiaramonte, Comitini, Conte Federico, Cuba, Cubula, Ganci, La Zisa, lo Scibene, Mirto, Palazzina Cinese, Pretorio, Reale o dei Normanni, Riso, Sclafani. Teatro Massimo, Teatro Politeama Garibaldi.

Piazze, Fontane, Monumenti: Piazza Bellini, Piazza Bologni, Piazza del Garraffello e del Garraffo, Piazza della Vittoria, Piazza Marina, Piazza Pretoria, Piazza Rivoluzione, Piazza Vigliena, Piazzetta S. Spirito, Fontana del Cavallo marino, Fontana del Dragone, Fontana dei Draghi, Fontana del Garraffo, Fontana del Genio di Palermo, Fontana del Pescatore, Fontana di Palazzo Castrone-S. Ninfa, Fontana di Piazza S. Domenico, Fontana Pretoria, Chioschi Ribaudò al Massimo e al Politeama, Loggia dell'Incoronazione, Palchetti della Musica al Foro Italico e al Politeama, Ponte dell'Ammiraglio.

Mercati tipici: Il Capo, il mercato di Ballarò, la Vucciria, il Papireto.

Siti archeologici: Grotte dell'Addaura, Grotta di Niscemi, Resti di case romane a Villa Bonanno, Scavi di Piazza XIII Vittime, Necropoli di Corso Calatafimi.

Ville e Giardini: Ville Belmone, Bordonaro, Boscogrande, Castelnuovo, De Cordova, d'Orleans, Giulia, Igia, Malfitano, Niscemi, Resuttano, Tasca, Trabia, Villino Florio, Giardini:



Garibaldi, Inglese, Orto Botanico e Giardino Coloniale, Parco della Favorita.

Principali località della Provincia di Palermo:

Altofonte: resti del Palazzo Ruggeriano.

Bagheria: Galleria Comunale d'Arte Moderna e Ville settecentesche.

Caccamo: Castello e Duomo.

Carini: Castello.

Castelbuono: Castello e Cappella di S. Anna, Chiesa di S. Francesco, Matrice Vecchia, Matrice Nuova.

Cefalà Diana: Bagni di Cefalà Diana.

Cefalù: Duomo e Chiostro, fortificazioni arcaiche (località Fontana) Lavatoio medievale, Mura Megalitiche, Museo Mandralisca, Osterio Magno e Tempio di Diana.

Cinisi: Torre e Tonnara dell'Orsa

Gangi: Castello, Chiesa Madre, Palazzo Bongiorno, S. Maria degli Angeli, SS Salvatore, Torre dei Ventimiglia, Monastero di S. Maria di Gangivecchio,

Geraci Siculo: Chiesa Madre, S. Anna, S. Maria la Porta,

Himera: Antiquarium, resti antica città, Tempio della Vittoria.

Monreale: Chiostro dei Benedettini, Duomo, Castellaccio, Collegiata, S. Castrenze.

Petralia Soprana: Chiesa Madre e dei Riformati, ex convento Cappuccini, resti acquedotto romano, S. Maria di Loreto.

Petralia Sottana: Chiesa Madre.

Piana degli Albanesi: Chiese di S. Demetrio, S. Giorgio, S. Maria Odigitria.

Polizzi Generosa: Chiesa Madre, resti acquedotto romano.

Prizzi: Montagna dei Cavalli: resti antica Ippana.

S. Giuseppe Jato: resti della città di Jato.

S. Flavia: Basilica Soluntina.

S. Martino delle Scale: Abbazia dei Benedettini.

Solunto: rovine antica città, Antiquarium

Termini Imerese: Duomo, Museo Civico, resti acquedotto romano, rovine romane.

Terrasini: Museo civico.

Bellezze naturali e paesaggistiche. I dintorni di Palermo: Baida, Giacalone, Sferracavallo, Gibilrossa, Mondello, Monte Pellegrino.

Per il comprensorio riguardante la **provincia di Messina:**

Storia di Messina.

Principali monumenti di Messina: Duomo, Chiesa SS. Annunziata dei Catalani, Fontana di Orione del Montorsoli, Monumento a Don Giovanni D'Austria, Monastero di Montevergine, Fontana di Nettuno, Chiesa S. Maria degli Alemanni, Chiesa S. Giovanni di Malta, Monte di Pietà, Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza, Tempio S. Francesco d'Assisi, Santuario di Montalto, La Madonnina del Porto, Sacratio Cristo Re, resti delle antiche fortificazioni (Forte Gonzaga, Rocca Guelfonia, Ogliastri e San Jachiddu. Tirone).

Principali palazzi e musei di Messina.

Roccavaldina: Palazzo Baronale, Antica farmacia, Chiesa Madre e Chiesa della Catena; S. Lucia del Mela: Santuario Santa Maria della Neve, Duomo, Palazzo Vescovile;

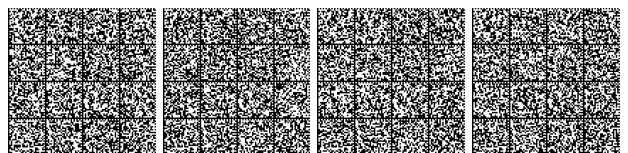
Rometta: resti del Castello, Chiesa bizantina del SS Salvatore, Chiesa Madre;

Villafranca: Santuario Ecce Homo di Calvaruso;

Itala: Chiesa basiliana S. Pietro;

Scaletta Zanclea: Castello, Chiesa S. Nicola;

Taormina: Teatro greco romano, Palazzo Corvaja, Duomo, ex Chiesa S. Agostino, Palazzo Duchi S. Stefano, Chiesa di S. Caterina e l'Odeon Romano, Chiesa di S. Pancrazio, Palazzo Ciampoli, Badia Vecchia, Convento S. Domenico;



Castelmola: Castello, Chiesa S. Giorgio;
 Giardini Naxos: zona archeologica e museo archeologico;
 S.Alessio Siculo: Castello normanno;
 Forza d'Agro: Chiesa S. Agostino, Chiesa Madre, Chiesa S. Francesco;
 Francavilla di Sicilia: Convento Cappuccini, Chiesa Madre, Chiesa dell'Annunziata. le Gole dell'Alcantara;
 Casalvecchio Siculo: Chiesa basiliana SS. Pietro e Paolo di Agrò; chiesa madre;
 Savoca: Catacombe del convento dei Cappuccini, Chiesa Madre e Chiesa di San Michele;
 Milazzo: Castello, Duomo nuovo e Duomo antico, principali chiese e palazzi cittadini;
 Patti: Ville romane di Patti e Tindari, Cattedrale di S. Bartolomeo, zona archeologica di Tindari (Teatro greco romano, le terme, la Basilica detta Ginnasio, il museo) il Santuario della Madonna nera di Tindari;
 Castoreale: Chiesa madre e principali luoghi di culto;
 Acquadolci: la Grotta di S. Teodoro;
 Brolo: il Castello medievale;
 Ficarra: Chiesa madre e resti del Castello medievale;
 Capo d'Orlando: resti del Castello trecentesco e il Santuario di Maria Santissima;
 Galati Mamertino: Chiesa madre;
 Gioiosa Marea: Chiesa madre e Gioiosa Guardia;
 Mistretta: Chiesa madre, Chiesa S. Giovanni e Chiesa S. Caterina;
 S. Stefano di Camastra: Museo della ceramica;
 S. Marco d'Alunzio: Tempio di Ercole, varie chiese di epoche diverse;
 Tusa: rovine dell'antica Halaesa, Chiesa Madre;
 Montalbano Elicona: il Castello;
 Naso: Chiesa madre, Chiesa barocca del Salvatore;
 Frazzano: Monastero di S. Filippo di Fragala;
 Isole Eolie: Lipari, zona archeologica, Museo archeologico eoliano. Castello, Cattedrale;
 Alicudi. Filicudi e Panarea: zone paesaggistiche di rilievo e relativi villaggi preistorici;
 Salina: Santuario Madonna del Terzito e riserva naturale dei Monti Fossa delle Felci e dei Porri;
 Stromboli e Vulcano: particolari fenomeni vulcanici, attività fumarolica;

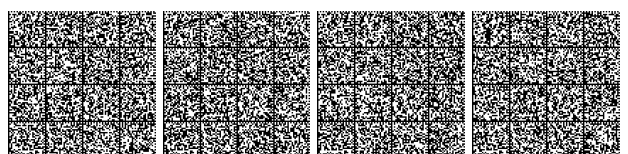
Per il comprensorio riguardante la **provincia di Catania**:

- Etna: nozioni di geografia geofisica e vulcanologica; caratteristiche delle sue manifestazioni vulcaniche; principali eruzioni; suddivisione dell'Etna dal punto di vista turistico: versante sud-est e nord-est e le loro caratteristiche, mezzi di comunicazioni, attrezzature ricettive, impianti turistici;
- Catania: nozioni di storia dalle origini della città, attività e caratteristiche della popolazione, caratteristiche climatiche, dati e nozioni sulla città moderna-settecentesca, illustrazione storico artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle aree archeologiche e delle bellezze naturali;
- Principali centri turistici della provincia di Catania, tra cui Randazzo e Maniace con il Castello Nelson.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di uno o più professionisti, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per gli ambiti territoriali indicati che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista (o i professionisti) responsabile comunica al competente ufficio della Regione Siciliana la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del competente ufficio della Regione Siciliana.



A tale scopo il professionista (o i professionisti) responsabile del tirocinio di 12 mesi per ambito territoriale richiesto trasmetterà al competente ufficio della Regione Siciliana una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività negli ambiti territoriali richiesti..

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, il competente ufficio della Regione Siciliana rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

10A12810



DECRETO 7 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hejtmánková Hana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia, Firenze e provincia, Pisa e provincia, Siena e provincia, Venezia città e Regione Campania.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei Conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Hejtmánková Hana, cittadina ceca, nata a Nové Město Na Moravě il 24 maggio 1967, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale "průvodce cestovního ruchu" rilasciato dal Ministero dell'Economia della Repubblica Ceca, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti di: Roma e provincia, Firenze e provincia, Pisa e provincia, Siena e provincia, Venezia città e Regione Campania della professione di «guida turistica» nelle lingue: ceco e italiano;

Tenuto conto della dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Praga attestante che il titolo posseduto dalla richiedente è titolo abilitante;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 settembre 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa per ogni ambito, da effettuarsi presso gli Enti locali competenti per gli ambiti richiesti, consistenti, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi 12 o in una prova attitudinale orale per gli ambiti di Roma e provincia e della Regione Campania e scritto e orale per tutti gli altri in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per i citati ambiti territoriali;

Acquisito agli atti il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Hejtmánková Hana, cittadina ceca, nata a Nové Město Na Moravě il 24 maggio 1967, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di: Roma e provincia, Firenze e provincia, Pisa e provincia, Siena e provincia, Venezia città e Regione Campania nelle lingue: ceco e italiano.

Art. 2.

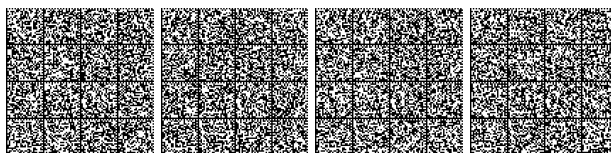
Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di una misura compensativa per ogni ambito, da effettuarsi presso gli Enti locali competenti per gli ambiti richiesti, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure in una prova attitudinale orale per gli ambiti di Roma e provincia e della Regione Campania e scritto e orale per tutti gli altri ambiti, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: CITTADINO



Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Hejtmánková Hana, nata a Nové Město Na Moravě il 24 maggio 1967, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti di esercizio: Roma e provincia, Firenze e provincia, Pisa e provincia, Siena e provincia, Venezia città e Regione Campania.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza, le materie oggetto della misura compensativa sono qui di seguito indicate, per ogni ambito territoriale richiesto.

LINGUA ITALIANA: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

AMBITO TERRITORIALE "Roma e provincia":

a) Cultura storico-artistica generale

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

b) Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione

Conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali. Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

c) Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

AMBITO TERRITORIALE "CITTA' DI VENEZIA" che comprende : Venezia città e la sua laguna inclusa Chioggia, nonché Mirano e Noale

La prova scritta: verte sulle seguenti materie

- a) storia dell'arte
- b) storia veneta
- c) geografia economica, turistica e ambientale del territorio provinciale, ivi comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere enogastronomico
- d) elementi di primo soccorso

La prova orale: verte sulle seguenti materie:

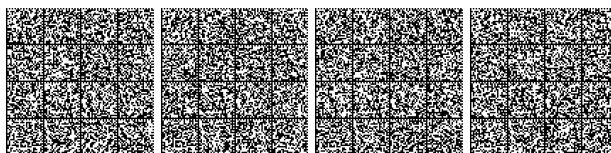
- a) Storia dell'arte
- b) Storia veneta
- c) Geografia economica, turistica e ambientale e tradizioni locali anche a carattere enogastronomico
- d) Itinerari turistici
- e) Legislazione turistica regionale

Storia: Caratteri dei vari periodi della storia veneta dalle origini fino ai primi del '900, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica) e speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima.

Storia dell'arte: Caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici. Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree monumentali, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.

In particolare:

■ **Edifici religiosi:**



Basilica di San Marco, Chiese dell'Angelo Raffaele, *Frari*, Gesuiti e Oratorio dei Crociferi, Madonna dell'Orto, Redentore, Scalzi, Tolentini, Santa Maria del Rosario o chiesa dei Gesuati, **SS.** Apostoli, Sant'Alvise, San Barnaba, San Bartolomeo, San Cassiano, Sant'Elena, Sant'Eufemia, Zitelle, San Fantin, San Francesco della Vigna, San Giacomo dell'Orio, San Giacomo di Rialto, San Giobbe, San Giorgio dei Greci, San Giorgio Maggiore, San Giovanni in Bragora, San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Elemosinario, **SS.** Giovanni e Paolo, San Lio, San Marcuola, Santa Maria del Carmelo, Santa Maria della Fava, Santa Maria Formosa, *Santa Maria del Giglio*, *Santa Maria dei Miracoli*, Santa Maria della Visitazione o chiesa della Pietà, Santa Maria della Salute, Santa Maria dei Derelitti - Ospedaletto, San Martino, San Moisè, San Nicolò dei Mendicoli, San Nicolò da Tolentino, San Rocco, Santa Maria Mater Domini, San Pietro in Castello, San Polo, San Pantaleone, San Salvador, San Simeone Piccolo, San Simeone Grande, San Geremia, San Lazzaro dei Mendicanti, San Sebastiano, San Stae, Santo Stefano, San Trovaso, San Vidal, San Zaccaria, San Zulian, San Michele (cimitero), **SS.** Santa Maria e Donato (Murano), San Pietro (Murano), cattedrale di S. Maria Assunta (Torcello), Santa Fosca (Torcello), San Domenico (Chioggia), Duomo di San Felice (Chioggia), San Francesco (Chioggia), San Giacomo (Chioggia), Sant'Andrea (Chioggia), dei Filippini (Chioggia), della Santissima Trinità (Chioggia);

■ **Scuole** esistenti e tuttora visitabili;

■ Principali **palazzi** della città e in particolar modo quelli sul Canal Grande, palazzo Grassi (Chioggia), palazzo del Granaio (Chioggia);

■ **Musei** di Torcello, Archeologico, Arte Ebraica, Arte Moderna, Arte Orientale, Civico Correr, Collezione Peggy Guggenheim, Diocesano di arte sacra, Fortuny, Galleria Franchetti, Galleria dell'Accademia, Marciano e Tesoro di San Marco, Pinacoteca Querini Stampalia, Settecento Veneziano, Storico Navale, Civico della Laguna Sud (Chioggia);

■ **Presenze straniere** a Venezia (ebrei, tedeschi, armeni, greci, albanesi, ecc.) e relativi quartieri, scuole e fonteghi;

■ **ville venete**: Conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia, in particolare quelle presenti lungo la riviera del Brenta e delle più importanti Ville del Veneto.

Si elencano qui di seguito le principali ville venete fuori provincia sulle quali potranno vertere le domande d'esame, con l'avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo:

Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra "La Rotonda" (Venezia), Valmarana "ai Nani" (Venezia), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo). Sarego (S. Pietro in Cariano), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore).

Geografia: Caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e dei flussi turistici riferiti a Venezia, delle attività produttive e delle tradizioni di carattere enogastronomico. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia, inclusa la Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano e Noale.

tradizioni e manifestazioni : conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

itinerari turistici (solo per la prova orale): Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

elementi fondamentali di medicina di primo soccorso (solo per la prova scritta): L'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze. L'arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali. Materiale di pronto soccorso. I principali



interventi da effettuare nei casi sopra indicati. La responsabilità penale. **legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (solo per la prova orale):** articoli 20, 82/90 ed allegato T.

AMBITO TERRITORIALE “Firenze e provincia”, “Siena e provincia” e “Pisa e provincia”

Archeologia: arte etrusca, arte romana, carattere e storia della ricerca archeologica, principali siti archeologici;

storia dell'arte: caratteri e stili architettonici e storico artistici in Italia: il romanico, il gotico, il rinascimento, il neoclassico, il liberty, il 900 in architettura; distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte; evoluzione della pittura dalle origini a oggi; evoluzione della scultura dalle origini ad oggi; evoluzione delle arti minori;

aspetti eco-gastronomici regionali e artigianali: tradizioni culinarie toscane; i vini toscani; percorsi eno-gastronomici; offerta di ristorazione; aspetti dell'artigianato toscano;

organizzazione del turismo e mercati turistici: mercato turistico: domanda e offerta turistiche: caratteristiche specifiche; flussi turistici; offerta ricettiva; offerta dei viaggi: agenzie di viaggio (art. 82 L.R. 42/2000), tour operators e travel agents; tipologie di prodotti e servizi: servizi tipici delle imprese tour operators; il viaggio; classificazione tipologica dei viaggi: viaggi organizzati, su domanda, incentive, prodotti incoming, tours; educational tours; prenotazioni: sistemi tradizionali e reti telematiche; servizi di accoglienza, servizi di accesso, servizi accessori, servizi di trasporto;

marketing turistico: marketing pubblico; marketing integrato; marketing aziendale; marketing mix; promozione di un'area;

legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria (normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in campo turistico);

Contenuti tecnico-professionali per l'ambito di Firenze e per l'ambito di Pisa

caratteri e storia dell'ambito territoriale (eventi storici più importanti della Toscana; eventi storici rilevanti dell'ambito territoriale e suo rapporto con la Toscana: toponomastica);

elementi di archeologia dell'ambito territoriale (archeologia etrusca sul territorio; archeologia romana sul territorio; siti archeologici sul territorio; musei archeologici del territorio: fruibilità e disposizione opere);

rete museale e tecniche di prenotazione (museo sul territorio; i musei comunali; i musei statali; le collezioni private; tecniche di prenotazione classiche e informatizzate; musei del territorio in rete; parchi e aree naturali protette: risorse termali);

elementi di storia dell'arte dell'ambito territoriale (collegamenti tra tradizione ed arte; architettura religiosa e civile sul territorio; pittura sul territorio; scultura sul territorio; arti minori; siti museali: fruibilità e disposizione opere);

tradizioni e manifestazioni del territorio (folklore sul territorio; offerta culturale sul territorio: teatri, biblioteche, festivals, ecc.; principali feste tradizionali religiose; principali sagre enogastronomiche);

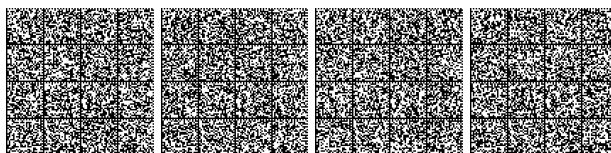
metodologie e tecniche didattiche di organizzazione di percorsi turistici sul territorio e conduzione dei gruppi (determinazione tipologica degli itinerari; itinerari turistici classici; itinerari tematici: archeologici, sportivi, naturalistici, a cavallo, termali, eno-gastronomici, artistici; itinerari didattici; tecniche di redazione di un itinerario; fattore tempo; fattore spazio; risorse; cartografia; servizi; principali itinerari turistici della Provincia; gestione del gruppo durante le varie tipologie di itinerari.)

AMBITO TERRITORIALE “Regione Campania”

STORIA DELL'ARTE E ARCHEOLOGIA: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

CARATTERE E STORIA DEL TERRITORIO: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

TRADIZIONE E MANIFESTAZIONI: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.



ITINERARI TURISTICI: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di uno o più professionisti, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per ogni ambito territoriale che curerà l'apprendimento da parte del richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alle rispettive Province o Regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte dell'Ente locale. A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alle rispettive Province o Regione una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività negli ambiti territoriali richiesti.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere prolungato o ripetuto.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, le rispettive Province o la Regione rilascerà al richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento della misura compensativa il richiedente è tenuto al rispetto delle norme regionali ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

10A12811

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

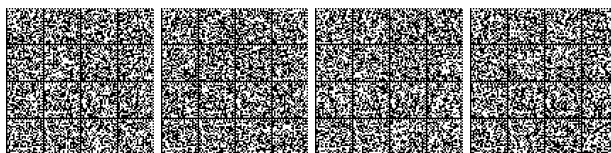
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 5692 del 14 settembre 2010 dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di erogare i servizi catastali nella giornata del 21 settembre 2010 a causa di un intervento straordinario al sistema informatico;



Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 18 (prot. 719) del 30 settembre 2010 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 21 settembre 2010 presso l'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 21 settembre 2010 presso l'Ufficio provinciale di Reggio Emilia a causa di un intervento straordinario al sistema informatico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 1° ottobre 2010

Il direttore regionale: BELFIORE

10A12402

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 7313 del 28 Settembre 2010 dell'Ufficio provinciale di Modena, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di erogare i Servizi Catastali nella giornata del 23 settembre 2010 e i soli servizi cartografici in data 24 settembre 2010 a causa di un intervento straordinario al sistema informatico.

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 19 (prot. 730) del 7 ottobre 2010 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sull'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali nel giorno 23 settembre 2010 e dei soli servizi cartografici in data 24 settembre 2010 presso l'Ufficio Provinciale di Modena;

Determina

È accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali nel giorno 23 settembre 2010 e dei soli servizi cartografici in data 24 settembre 2010 presso l'Ufficio Provinciale di Modena a causa di un intervento straordinario al sistema informatico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 ottobre 2010

Il direttore regionale: BELFIORE

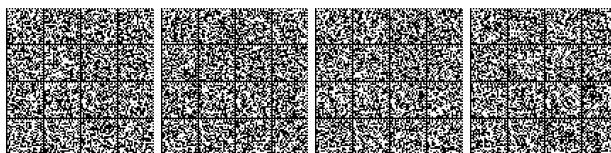
10A12605

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio catastale dell'Ufficio provinciale di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;



Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota 14 settembre 2010, prot. n. 46856, con la quale la direzione centrale sistemi informativi - ufficio manutenzioni hardware e telecomunicazioni comunicava che il giorno 20 settembre 2010 iniziavano le attività di migrazione a Windows 2003 del server censuario e cartografico che comportavano il blocco di tutte le attività catastali dell'ufficio provinciale di Rieti a partire dalle ore 14,00 e per tutto il giorno successivo;

Vista la nota del 14 settembre 2010, prot. n. 4772, con la quale l'ufficio provinciale di Rieti comunicava che dalle

ore 14,00 del 20 settembre 2010 fino al giorno successivo (21 settembre 2010) si sarebbe verificato il blocco di tutte le attività catastali;

Vista la nota n. 7948 del 21 settembre 2010, della direzione regionale Lazio, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32;

Vista la nota n. 958 U/G del 24 settembre 2010 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio provinciale di Rieti;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio catastale del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 20 settembre 2010, dalle ore 14,00 e per tutto il giorno 21 settembre 2010 il mancato funzionamento del servizio catastale dell'ufficio provinciale di Rieti;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

Il direttore regionale: GANDOLFI

10A12995

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2010.

Aggiornamento del Piano Terapeutico Aifa per la prescrizione SSN di ranolazina di cui alla determinazione del 27 maggio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Vista la determinazione/C n. 360/2010 del 25 marzo 2010, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale RANEXA pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 12 aprile 2010;

Vista la determinazione di rettifica n. 383/2010 del 27 maggio 2010 alla determinazione/C n. 360/2010 del 25 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2010 - serie generale;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del Piano terapeutico Aifa per prescrizione SSN di ranolazina;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) del 28 e 29 settembre 2010;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo dell'allegato 1 della determinazione n. 383/2010 del 27 maggio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2010 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2010

Il direttore generale: RASI



**PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE DI RANOLAZINA**

Centro prescrittore: _____
Medico prescrittore (nome e cognome) _____
Tel. _____ e-mail _____

Paziente (nome, cognome) _____
Data di nascita _____ sesso M ☐ F ☐
Codice fiscale _____
Residente a _____ Tel. _____
Regione _____
ASL di residenza _____ Prov. _____
Medico di Medicina Generale _____

La prescrizione di ranolazina è a carico del SSN solo se prescritta dal medico ospedaliero o medico cardiologo e se rispondente alla seguente condizione:

Terapia aggiuntiva per il trattamento sintomatico di pazienti con angina pectoris cronica stabile che siano inadeguatamente controllati o intolleranti alla terapia antianginosa massimale.

Farmaco prescritto:

o Ranolazina 375 mg compresse o Ranolazina 500 mg compresse o Ranolazina 750 mg compresse

Dose e durata del trattamento

Dose/die: _____ Durata prevista del trattamento: _____

Indicare se:

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura (motivo:)

Data ____/____/____

Timbro e firma del medico ospedaliero
o del medico cardiologo prescrittore



AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 20 ottobre 2010.

Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. (Determinazione n. 7).

Premessa.

La presente determinazione è volta a chiarire alcuni dubbi interpretativi attinenti alla disciplina dettata dall'art. 34 del d.lgs. 163/2006 (nel seguito «Codice»), in particolare alla possibilità di ammettere alle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici soggetti giuridici diversi da quelli ricompresi nell'elenco di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, quali ad esempio le fondazioni, gli istituti di formazione o di ricerca, le Università.

La questione riveste carattere generale e verte sulla legittimità di una interpretazione del citato art. 34 che consenta la partecipazione alle procedure competitive anche di ulteriori e diverse tipologie soggettive, indipendentemente dalla loro natura giuridica.

Tale problematica è stata già affrontata dall'Autorità in atti specifici, quali delibere e pareri di precontenzioso (si veda la deliberazione n. 119 del 2007, il parere n. 127 del 2008); appare pertanto opportuno fornire indicazioni applicative di carattere generale, anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria in materia (sentenza 23 dicembre 2009 C-305/08).

1. Interpretazione dell'art. 34 del Codice.

Il citato art. 34 del Codice ammette alle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi, nonché i soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. La disposizione del Codice si limita, quindi, ad individuare un elenco di soggetti affidatari dei contratti pubblici, recependo pressoché letteralmente la previsione contenuta nell'art. 10, comma 1, della previgente legge 11 febbraio 1994, n. 109 relativa ai soli appalti di lavori.

L'art. 3, comma 6, del Codice definisce il soggetto affidatario di contratti pubblici quale «operatore economico»: termine, questo, che include «l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi» (comma 22 del medesimo articolo), affiancando dunque alla figura dell'imprenditore anche quelle del fornitore e del prestatore di servizi. Comune denominatore di tutte le figure contemplate dall'art. 34 è, senza dubbio, la nozione di impresa intesa come esercizio professionale di un'attività economica.

La nozione di «operatore economico» in ambito europeo è molto ampia e tende ad abbracciare tutta la gamma dei soggetti che potenzialmente possono prender parte ad una pubblica gara: l'art. 1, comma 8 della direttiva

2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dopo aver definito gli appalti pubblici come contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici ed una o più amministrazioni aggiudicatrici, designa, con i termini «imprenditore» «fornitore» e «prestatore di servizi», una persona fisica o giuridica, o un ente pubblico, o un raggruppamento di tali persone e/o enti che «offra sul mercato», rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi; la stessa disposizione specifica, poi, che il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore ed il prestatore di servizi ed è utilizzato allo scopo dichiarato di semplificare il testo normativo.

In ambito italiano, la definizione comunitaria di «operatore economico» trova riscontro nell'art. 3 del Codice che prevede, al comma 22, che il termine di «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore ed il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio tra gli stessi, mentre, al comma 19, specifica che i termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente senza personalità giuridica, compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che offra gli mercati la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

Quindi, da un primo esame comparativo, le disposizioni dei due ordinamenti giuridici sembrerebbero perfettamente allineate.

Tuttavia, il legislatore nazionale introduce nel Codice, riproponendo il contenuto dell'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94, l'art. 34, rubricato «soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici»; in esso è previsto un elenco di soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento di commesse pubbliche. Un primo problema, che l'articolo pone, è relativo alla natura, tassativa o meno, dell'elenco contenuto; un secondo, ma strettamente connesso al primo, è legato al significato attribuito al termine imprenditore espressamente utilizzato.

Se l'imprenditore cui fa riferimento l'art. 34 è solo quello disciplinato dall'art. 2082 del codice civile (chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi), si comprende che si è di fronte ad un concetto più ristretto rispetto a quello abbracciato dalla normativa comunitaria secondo la quale è imprenditore la persona fisica o giuridica o l'ente pubblico o il raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere.

Del resto, a riguardo, è opportuno rammentare che, nel contesto della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia per alcune delle disposizioni contenute nel Codice (poi chiusa in seguito all'adozione del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 cosiddetto «terzo correttivo»), la Commissione europea ha evidenziato che le direttive in materia di appalti pubblici non consentono di restringere la possibilità di partecipare alle gare ad alcune categorie di operatori, escludendone altre. Tale rilievo è, poi, sfocia-



to nell'intervento additivo della lettera f-bis al capoverso dell'art. 34 del Codice, che permette la partecipazione alle gare degli «operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi».

La giurisprudenza è stata chiamata più volte a pronunciarsi sull'evidenziata divergenza tra le citate disposizioni nazionali che, testualmente interpretate, circoscrivono la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici alle sole società commerciali (escludendo società semplici, associazioni, enti pubblici, ecc..) e l'impostazione sostanziale ed oggettiva del diritto comunitario, estranea a queste distinzioni. Sulla questione, sono emerse posizioni non univoche. I dubbi erano diretti non tanto verso gli enti pubblici economici che hanno natura ed a volte anche struttura imprenditoriale, quanto sugli enti pubblici non economici a cui è difficile attribuire il carattere dell'imprenditorialità e la cui partecipazione alle gare è suscettibile di alterare la *par condicio*, creando una distorsione dei meccanismi concorrenziali, atteso il sistema di contribuzione e vantaggi di cui l'ente pubblico gode.

A fianco di un orientamento restrittivo (*cf.* Tar Campania, Napoli, Sez. I, 12 giugno 2002, n. 3411), ne è emerso un altro che, partendo dalla considerazione per cui un'opzione pregiudizialmente ostile alla partecipazione alle gare di soggetti pubblici mal si concilierebbe con il principio che riconosce agli enti pubblici piena autonomia negoziale, - la circostanza di essere beneficiari di contribuzioni pubbliche non è di per sé ostativa alla partecipazione a gare pubbliche, sempre che si tratti di contribuzioni conseguite nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento (ne è prova il fatto che le imprese private beneficiarie di aiuti finanziari pubblici possono prender parte a gare pubbliche) - esclude un'incompatibilità in astratto e ritiene che la questione vada affrontata in concreto, verificando caso per caso (*cf.* Cons. Stato, Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4327; Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897) la compatibilità delle finalità istituzionali proprie dell'ente che intende prender parte alla selezione con l'attività oggetto della prestazione dedotta nell'appalto da affidare.

L'Autorità ha avuto occasione di pronunciarsi sull'argomento con la deliberazione n. 119 del 18 aprile 2007; in essa, esaminando i soggetti che ai sensi dell'art. 34 del Codice possono partecipare ad una gara pubblica, notava che il comune denominatore degli stessi era rappresentato dall'esercizio professionale di un'attività economica. Ciò aveva indotto l'Autorità a concludere nel senso che le Università, non possedendo tale requisito, non potessero essere ammesse alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, a meno che le stesse non costituissero apposite società, sulla base dell'autonomia loro riconosciuta dalla legge 9 maggio 1989, n. 168. Anche per gli Istituti di ricerca l'Autorità riteneva necessario procedere ad una verifica caso per caso degli statuti dei singoli enti al fine di valutare gli scopi istituzionali che gli stessi erano chiamati a perseguire.

Più recentemente, l'Autorità, alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, è tornata sulla questione,

affrontando, in linea generale, con il parere n. 127 del 23 aprile 2008, il problema della possibilità di partecipazione alle gare d'appalto di soggetti giuridici diversi da quelli indicati nell'elenco dell'art. 34 del Codice, quali, nel caso di specie, fondazioni, istituti di formazione o di ricerca. In detto parere, si è ricordato che, per il diritto comunitario, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita un'attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (*cf.* da ultimo, in tal senso, Corte di giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-113/07P, Selex Sistemi Integrati/ Commissione e Eurocontrol). Si tratta, quindi, di una nozione dai confini ampi, che prescindono da una particolare formula organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di lucro (*cf.* sul punto le conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs presentate il 1° dicembre 2005 nella causa C-5/05, decisa con sentenza della Corte di giustizia CE 23 novembre 2006, Joustra nonché la sentenza della Corte di giustizia CE 29 novembre 2007, causa C-119/06, Commissione/Italia).

Per quanto concerne gli enti pubblici non economici, quali gli enti di ricerca CNR, FORMEZ, CENSIS e IFOA, l'Autorità ha esaminato il rischio di alterazione della *par condicio* tra i partecipanti e il possibile effetto distorsivo della concorrenza, atteso il particolare regime di agevolazioni finanziarie di cui godono i predetti enti e la conseguente posizione di vantaggio rispetto ad altri soggetti che forniscono i medesimi servizi nell'esercizio dell'attività di impresa, dovendo sopportare integralmente i relativi costi.

In proposito, va sottolineato che la Corte di giustizia CE ha già avuto modo di precisare che gli enti pubblici che beneficiano di sovvenzioni erogate dallo Stato, che consentono loro di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri offerenti non sovvenzionati, sono espressamente autorizzati dalla direttiva a partecipare a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici (sentenza 7 dicembre 2000, causa C-94/99, ARGE).

Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità, nel citato parere n. 127/2008, ha concluso, che gli enti pubblici non economici possono partecipare a quelle gare che abbiano ad oggetto prestazioni corrispondenti ai loro fini istituzionali, con la conseguente necessità di operare una verifica in concreto dello statuto al fine di valutare la conformità delle prestazioni oggetto dell'appalto agli scopi istituzionali dell'ente, optando per un'interpretazione che non riconosce carattere tassativo all'art. 34 del Codice.

In tale contesto è intervenuta la Corte di Giustizia che il 23 dicembre 2009 si è pronunciata sulla causa C-305/08 relativa alla questione rimessa in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato, con il parere n. 167/2008.

Nell'ordinanza di rimessione, il Consiglio di Stato, oltre a riportare le menzionate posizioni della giurisprudenza e dell'Autorità, evidenziava il rischio per la concorrenza nel mercato dei contratti pubblici derivante dalla partecipazione delle Università che godono di una posizione «di privilegio che gli garantirebbe una sicurezza



economica attraverso finanziamenti pubblici costanti e prevedibili di cui gli altri operatori economici non possono beneficiare».

La Corte, pur riconoscendo che, in talune circostanze particolari, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo, o quanto meno la facoltà, di prendere in considerazione l'esistenza di aiuti non compatibili con il Trattato, al fine eventualmente di escludere gli offerenti che ne beneficiano, ha affermato che «le disposizioni della direttiva 2004/18, ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, numeri 2, lettera a), e 8, primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di "operatore economico", devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi».

Infatti, ribadendo quanto affermato in alcuni precedenti, la Corte ricorda che è ammesso a presentare un'offerta o a candidarsi qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati in un bando di gara, si reputi idoneo a garantire l'esecuzione di detto appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal fatto di essere un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico e di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale, o, ancora, dal fatto di essere sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno. L'effettiva capacità di detto ente di soddisfare i requisiti posti dal bando di gara deve essere valutata durante una fase ulteriore della procedura, in applicazione dei criteri previsti agli articoli 44-52 della direttiva 2004/18 (cfr: sentenze 18 dicembre 2007, causa C-357/06, Frigerio Luigi & Co, 12 luglio 2001, causa C-399/98, Ordine degli Architetti, 7 dicembre 2000, causa C-94/99).

La Corte, poi, richiamando l'art. 4, n. 1, della direttiva 2004/18/CE, precisa che gli Stati membri possono decidere liberamente se autorizzare o meno determinati soggetti, quali le università e gli istituti di ricerca, non aventi finalità di lucro, ma volti principalmente alla didattica e alla ricerca, ad operare sul mercato in funzione della compatibilità di tali attività con i fini istituzionali e statutari che sono chiamati a perseguire. Una volta concessa, però, l'autorizzazione, poi, non si può escludere gli enti in commento dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Pertanto, alla luce dell'attuale disciplina legislativa, il giudice comunitario conclude che «la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che essa osta all'interpretazione di unanormativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale che vieti a soggetti che, come le università e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, benché siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell'appalto considerato».

Alla stregua dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia con la sentenza in esame, non sembra potersi

affermare, in via generale, l'esistenza di un divieto per gli operatori pubblici a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica. In sostanza, la definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell'ente o l'assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l'offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell'ambito, quindi, di un'attività di impresa che può non essere l'attività principale dell'organizzazione.

Sebbene, infatti, la risposta al secondo quesito attribuisca agli Stati membri la facoltà di proibire a determinati soggetti di offrire alcuni servizi sul mercato, non sono rinvenibili, attualmente, nell'ordinamento del sistema universitario, norme di tale portata. Al contrario, la possibilità per le Università di operare sul mercato sarebbe espressamente prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c), della legge 168/1989, che include, tra le entrate degli atenei, anche i corrispettivi di contratti e convenzioni, nonché dall'art. 66, del d.P.R. 382/1980, rubricato «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» che prevede che le Università possano eseguire attività di ricerca e consulenza, stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con l'unico limite della compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica che per gli Atenei rimane prioritaria.

Resta ferma la necessità di effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto di tali persone giuridiche al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite. In sostanza, la stazione appaltante deve verificare se gli enti partecipanti alla gara possano statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma societaria (cfr: Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897).

In altri termini, anche se non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 34 del Codice, qualora i soggetti giuridici in questione annoverino, tra le attività statutariamente ammesse, quella di svolgere compiti, aventi rilevanza economica possono, limitatamente al settore di pertinenza, - e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara - partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali.

È opportuno evidenziare, però, che la Corte pone a fondamento della sentenza anche la considerazione che l'esclusione delle Università potrebbe portare a considerare «non contratti» gli accordi che comunque verrebbero conclusi tra tali soggetti e le stazioni appaltanti, eludendo l'applicazione delle direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE.

Appare chiaro, allora, quanto la pronuncia della Corte abbia spostato il baricentro della questione, fugando ogni dubbio, sull'impossibilità per le stazioni appaltanti di escludere a priori, dalla partecipazione alle gare, gli enti pubblici non economici, e le Università in particolare, solo perché difettano del requisito dello scopo di lucro o di un'organizzazione stabile d'impresa, ma nel contempo escludendo che i contratti con-



clusi tra amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in base ad un preminente scopo di lucro possano non essere considerati «appalti pubblici» e, pertanto, venir aggiudicati senza il rispetto della normativa comunitaria e nazionale dettata in materia. 2. Compatibilità con il diritto comunitario degli accordi con le amministrazioni aggiudicatrici.

La Corte di Giustizia ha ribadito, in più sentenze (cfr. ad es. sentenza Coditel Brabant; 13 novembre 2008, causa C-324/07), il principio secondo cui un'amministrazione pubblica può adempiere ai compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedono il ricorso al mercato esterno per procurarsi le prestazioni di cui necessita, avendo piena discrezionalità nel decidere di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con le altre autorità pubbliche. A ben vedere, quella esposta è la stessa *ratio* che è alla base dell'esenzione dall'espletamento della gara nell'ipotesi di utilizzo dell'in house providing anche in questo caso l'amministrazione opta per una scelta contraria al processo di outsourcing, stabilendo di affidare l'attività a cui è interessata ad un altro ente che solo formalmente è distinto dalla propria organizzazione, ma su cui sostanzialmente essa esercita un controllo analogo a quello che espleterebbe nei confronti di un proprio servizio e che realizza con essa la parte più importante della sua attività.

Il giudice comunitario è tornato sul punto in una recente pronuncia (sentenza del 9 giugno 2009, causa C-480/06) sancendo la legittimità di un accordo stipulato tra quattro Landkreise tedeschi e la città di Amburgo, subordinandola, però, al verificarsi di una serie di presupposti.

In tale contesto viene ribadito che se, da un lato, il diritto comunitario non impone alle autorità pubbliche di ricorrere a particolari forme giuridiche per assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico, dall'altro, questo tipo di cooperazione non può «rimettere in questione l'obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri.».

Nel caso specifico, la Corte ha espresso un giudizio di compatibilità dell'accordo con le norme del diritto comunitario perché sussistevano le seguenti condizioni:

l'attuazione della cooperazione è retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico;

viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati, in modo tale che nessuna impresa privata è posta in situazione privilegiata rispetto agli altri concorrenti;

la collaborazione tra amministrazioni non è una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme in materia di appalti pubblici;

gli unici movimenti finanziari ammessi tra gli enti pubblici cooperanti sono quelli corrispondenti al rimborso delle spese effettivamente sostenute;

tutte le strutture pubbliche coinvolte svolgono un ruolo attivo, anche se non necessariamente nella stessa

misura; quindi sussiste un'effettiva condivisione di compiti e di responsabilità ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione;

L'accordo controverso istituisce una cooperazione tra gli enti locali finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli stessi che, nel caso specifico, è costituita dallo smaltimento dei rifiuti.

Parallelamente, si ricorda, però, che la Corte ha dichiarato non conforme al diritto comunitario escludere a priori dall'applicazione delle norme sugli appalti i rapporti stabiliti tra amministrazioni pubbliche, indipendentemente dalla loro natura. Ancora più esplicitamente, nella citata sentenza del 23 dicembre 2009, la Corte ha chiarito che la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici è applicabile agli accordi a titolo oneroso conclusi tra un'amministrazione aggiudicatrice ed un'altra amministrazione aggiudicatrice, intendendo con tale espressione un ente che soddisfa una funzione di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale e che, quindi, non esercita a titolo principale un'attività lucrativa sul mercato.

Del resto, un'interpretazione della normativa comunitaria incline alla massima apertura delle procedure selettive per l'affidamento di commesse pubbliche a soggetti tradizionalmente esclusi, come le Università, è perfettamente in linea con l'intento di circoscrivere il ricorso all'affidamento diretto: si tratta di un «modus operandi» che prima della pronuncia menzionata poteva trovare una qualche giustificazione nella considerazione secondo la quale, essendo al mondo della ricerca precluso all'origine l'accesso al mercato dei contratti pubblici, lo strumento dell'accordo convenzione-contratto permetteva alla stazione appaltante di assicurarsi la collaborazione sinergica con un polo di eccellenza, come il settore universitario, non altrimenti conseguibile. Essendo, però, profondamente mutata l'interpretazione dell'art. 34 del Codice, la pratica descritta non ha più ragion d'essere.

La giurisprudenza comunitaria, pertanto, ritiene legittimo il ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i presupposti sopra specificati. Anche il Parlamento Europeo, richiamando gli insegnamenti della Corte di Giustizia, nella risoluzione del 18 maggio 2010, ha ribadito la legittimità di forme di collaborazione pubblico-pubblico che «non rientrino nel campo d'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

lo scopo del partenariato è l'esecuzione di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorità locali in questione,

il compito è svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche in questione, cioè senza la partecipazione di privati o imprese private,



l'attività in questione è espletata essenzialmente per le autorità pubbliche coinvolte.

Sul versante dell'ordinamento nazionale, la legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale è assicurata dalla previsione contenuta nel primo comma dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui: «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. 2 febbraio 2010, n. 417 e n. 418 sull'interpretazione dell'art. 90, comma 1, lett. c del Codice).

Tuttavia, per evitare che la disposizione possa prestare il fianco ad interpretazioni che si risolvano in una elusione della normativa sugli appalti pubblici, si ritiene necessario precisare i limiti che il ricorso alla normativa in commento incontra:

1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

2. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;

3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

4. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto; la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

In riferimento al punto 1, si sottolinea il fatto che la collaborazione deve avere come finalità la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti e che gli stessi hanno l'obbligo di perseguire come compito principale.

Strettamente correlato al ragionamento appena svolto è quello relativo al significato da attribuire all'espressione «per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 241/1990, la cui formulazione, per quanto generica, sotto il profilo oggettivo pare circoscrivere, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di stipulare accordi alle ipotesi in cui occorra disciplinare un'attività che risponde non solo all'interesse di entrambe le parti, ma che è anche comune. In proposito si specifica che il citato art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di «reciproca collaborazione» e nell'obiettivo comune di fornire servizi «indistintamen-

te a favore della collettività e gratuitamente» (cfr. Cassi civ., 13 luglio 2006, n. 15893). Si comprende allora perché l'art. 15 in commento non risulti in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza: nel caso in esame le amministrazioni decidono di provvedere direttamente con propri mezzi allo svolgimento dell'attività ripartendosi i compiti, il che vale a dire, trattandosi di una collaborazione, che entrambi i soggetti forniscono un proprio contributo.

Discorso diverso, invece, nel caso in cui un ente si procuri il bene di cui necessita per il conseguimento degli obiettivi assegnati a fronte del pagamento del rispettivo prezzo: in questa situazione, sia che ci si rivolga ad un privato, sia che ci si rivolga ad un soggetto pubblico, è difficile sostenere l'applicabilità dello schema della collaborazione, atteso che si è di fronte ad uno scambio tra prestazioni corrispettive che risponde alla logica del contratto e che perciò richiede, in assenza di altre circostanze esimenti, l'espletamento di una gara pubblica.

Le argomentazioni riportate trovano riscontro in alcune sentenze del giudice amministrativo (cfr. TA.R Puglia, Lecce, sez. n. 1791 del 21 luglio 2010) secondo cui «difetta l'interesse comune nell'accordo interamministrativo quando un'amministrazione ha inteso acquisire da un'altra amministrazione un servizio di proprio esclusivo interesse verso corrispettivo.... La presenza di un corrispettivo è dunque da considerarsi quale elemento sintomatico della qualificazione dell'accordo alla stregua di appalto pubblico, da assoggettare alla relativa disciplina secondo le prescrizioni del codice degli appalti.».

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

Ritiene che:

1. l'elenco riportato nell'art. 34 del decreto legislativo 163/2006 non è da considerarsi esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per l'affidamento dei contratti pubblici;

2. gli accordi tra amministrazioni non possono essere stipulati in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare non devono interferire con il perseguimento dell'obiettivo della libera circolazione dei servizi e dell'apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza, nel rispetto dei principi illustrati nella presente determinazione.

Il presidente: BRIENZA

Il relatore: CALANDRA

10A13025



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 settembre 2010.

Modifica del modello D allegato alla delibera n. 136/06/CONS per la presentazione di denunce in materia di comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 496/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 settembre 2010;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito «il Regolamento»;

Vista, in particolare, la delibera n. 709/09/CONS, recante «Modifiche al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie per le denunce inerenti alla tutela dell'utenza»;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 12 maggio 2010 relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori;

Considerata la necessità di razionalizzare il flusso in entrata delle denunce nel settore delle comunicazioni elettroniche e di consentire una trattazione più organica, unitaria e celere delle denunce medesime;

Considerato che l'art. 3-ter, comma 1, del regolamento prevede, previa determinazione del segretario generale, la trasmissione esclusivamente telematica delle denunce in materia di comunicazioni elettroniche;

Considerato che, l'art. 3-ter, comma 4, del regolamento prevede, previa determinazione del segretario generale, l'adozione di procedure di registrazione particolare per le denunce in materia di comunicazioni elettroniche;

Ritenuta necessaria la predisposizione di un nuovo modello di denuncia in materia di comunicazioni elettroniche che risulti idoneo alla trasmissione telematica e alla successiva elaborazione informatica e registrazione particolare;

Considerata la prescrizione della Raccomandazione della Commissione europea del 12 maggio 2010 di raccogliere dati inerenti alle denunce degli utenti ulteriori — con particolare riferimento alle modalità di commercializzazione dei beni e servizi oggetto della denuncia — rispetto a quelli già oggetto dell'attuale versione del modello D;

Ritenuto opportuno aggiornare il modello D con particolare riferimento: alla lista degli operatori di comunicazioni elettroniche, a fronte delle recenti dinamiche del mercato; alla lista delle violazioni oggetto di denuncia, alla luce dell'esperienza amministrativa; all'intestazione del modello, con l'introduzione del nuovo logo adottato dall'autorità e delle nuove modalità di compilazione e di trasmissione esclusivamente telematica;

Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del nuovo modello D

1. È approvato il modello D, allegato alla presente delibera, che sostituisce quello approvato con la delibera n. 709/09/CONS.

2. Successive modifiche al modello D sono apportate con determinazione del segretario generale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'autorità e sul suo sito internet.

Roma, 16 settembre 2010

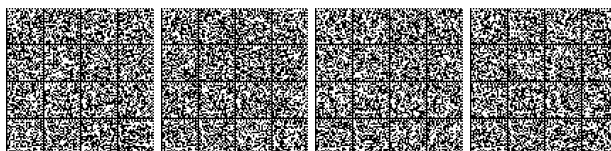
Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SAVARESE



ALLEGATO

	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	Modello D																								
<i>Per denunciare la violazione delle norme del settore da parte degli operatori di comunicazione elettronica e di televisione a pagamento deve essere utilizzato esclusivamente il presente modulo. Possono presentare denuncia tutti i soggetti interessati, i consumatori, gli utenti, le associazioni di tutela dei medesimi (artt. 3-bis e 3-ter della delibera n.136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni).</i>																										
ATTENZIONE - Il presente modello non può essere utilizzato per avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione. Per informazioni sulle modalità di gestione delle controversie con gli operatori consultare la pagina http://www.agcom.it/operatori/operatori_utenti.htm Le denunce in materia di servizio universale (attivazione e trasloco della prima linea fissa, telefonia pubblica, etc.) e di servizi a sovrapprezzo (servizi a valore aggiunto su numerazioni che iniziano per 892, 899, etc.) potranno essere inoltrate dall'Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Viale America 201 - 00144 ROMA per gli eventuali profili di sua competenza. Le problematiche riguardanti le infrastrutture di telecomunicazioni (pali, antenne, cavi, etc.) sia su suolo pubblico che privato sono di competenza (art. 86 del d.lgs. 259/2003) degli organi locali di gestione del territorio (Regioni, Province, Comuni); pertanto esclusivamente a tali organi si dovranno presentare eventuali esposti e denunce. Le richieste di informazioni devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica info@agcom.it																										
Se si riscontrano difficoltà nella compilazione e nella trasmissione (esclusivamente telematica) del presente modello è possibile rivolgersi alle Associazioni di tutela dei Consumatori diffuse su tutto il territorio nazionale.																										
<i>I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori a pena di archiviazione immediata della denuncia. La compilazione va effettuata esclusivamente mediante Personal Computer, utilizzando il software gratuito Adobe Acrobat Reader (versione 8 o successiva). Il modello correttamente compilato va trasmesso esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo denunce_ugsv@cert.agcom.it. Si prega d'indicare, nell'oggetto della e-mail, il nome del denunciante e dell'operatore interessato</i>																										
1. OPERATORE INTERESSATO																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">3 / H3G</td> <td style="width: 33%;">☐ BT Italia</td> <td style="width: 33%;">☐ Eutelia</td> <td style="width: 3%;">☐</td> </tr> <tr> <td>Fastweb</td> <td>☐ Opitel (TeleTu, Tele 2)</td> <td>☐ RTI - Mediaset Premium</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Sky Italia</td> <td>☐ Telecom Italia</td> <td>☐ Telecom Italia Mobile</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Teleunit</td> <td>☐ Tiscali</td> <td>☐ Vodafone (Fisso e Internet)</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Vodafone (Mobile)</td> <td>☐ Wind (Fisso e Internet)</td> <td>☐ Wind (Mobile)</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td colspan="3">☐ se altro, specificare</td> </tr> </table>			3 / H3G	☐ BT Italia	☐ Eutelia	☐	Fastweb	☐ Opitel (TeleTu, Tele 2)	☐ RTI - Mediaset Premium	☐	Sky Italia	☐ Telecom Italia	☐ Telecom Italia Mobile	☐	Teleunit	☐ Tiscali	☐ Vodafone (Fisso e Internet)	☐	Vodafone (Mobile)	☐ Wind (Fisso e Internet)	☐ Wind (Mobile)	☐	Altro	☐ se altro, specificare		
3 / H3G	☐ BT Italia	☐ Eutelia	☐																							
Fastweb	☐ Opitel (TeleTu, Tele 2)	☐ RTI - Mediaset Premium	☐																							
Sky Italia	☐ Telecom Italia	☐ Telecom Italia Mobile	☐																							
Teleunit	☐ Tiscali	☐ Vodafone (Fisso e Internet)	☐																							
Vodafone (Mobile)	☐ Wind (Fisso e Internet)	☐ Wind (Mobile)	☐																							
Altro	☐ se altro, specificare																									
2. DATI DEL DENUNCIANTE <i>I campi contrassegnati da due asterischi (**) sono obbligatori in caso di persone giuridiche</i>																										
Nome*: Cognome*: Rag. sociale**: Ruolo**: Indirizzo*: Num. civico*: Regione*: Provincia*: Comune*: CAP*: Telefono: Cellulare: Fax: E-mail*: Codice Fiscale*: Denominazione Associazione: (obbligatori solo per le denunce presentate tramite le Associazioni di tutela dei Consumatori) Codice Associazione:																										



3. TIPOLOGIA DI SERVIZIO

☐ Telefonia Fissa ☐ Telefonia Mobile ☐ Internet ☐ TV a pagamento ☐ Altro

4. DATI RELATIVI ALL'UTENZA

Intestatario del contratto*:

Intestatario della linea telefonica:
(compilare solo se diverso dall'Intestatario)

Nome del bene/servizio/pacchetto oggetto della segnalazione*:

5. MODALITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE

Contratto negoziato nei locali commerciali ☐ Contratto negoziato fuori dai locali commerciali ☐
 Vendita a distanza (telefonica, postale) ☐ Commercio elettronico ☐
 Commercio mobile ☐ Altro ☐

6. OGGETTO DELLA DENUNCIA

Attivazione di un servizio non richiesto ☐	Mancata attivazione di un servizio ☐
Hai dato un consenso vocale? ☐ SI ☐ NO	Contestazione fattura ☐
Disattivazione non richiesta di un servizio ☐	Scarsa qualità o malfunzionamento del servizio ☐
Mancata disattivazione di un servizio ☐	Informazioni non fornite o fornite in modo non esaustivo ☐
Modifica piani tariffari senza preavviso di legge ☐	Mancato rispetto di termini contrattuali ☐
Preselezione dell'operatore (CPS) non richiesta ☐	Mancato indennizzo (automatico / su richiesta) ☐
Passaggio, non richiesto, ad altro operatore di rete fissa ☐	Problematiche relative a ricariche telefoniche o di carte prepagate per la TV a pagamento ☐
Mancata portabilità del numero ☐	Problematiche relative alla fatturazione dettagliata degli addebiti ☐
Disservizi inerenti alle modalità di gestione dei reclami ☐	Problematiche relative al recesso ☐
Illegittima sospensione del servizio ☐	Altro ☐
Mancato passaggio ad altro operatore di rete fissa ☐	



7. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Hai copia del contratto cartaceo ?*

Se sì, allega copia del contratto con il tuo operatore.

☐ Sì☐ No

Hai fatture non pagate ?*

☐ Sì☐ NoHai richiesto o ti è stata proposta telefonicamente
l'attivazione del servizio ?*☐ Sì☐ No

Se sì, specifica la data di richiesta / proposta di attivazione:

Il servizio richiesto / proposto è stato attivato ?*

☐ Sì☐ No

Se sì, specifica la data di attivazione:

Hai fatto reclamo scritto all'operatore ?*

Se sì, allega copia del reclamo scritto.

☐ Sì☐ No

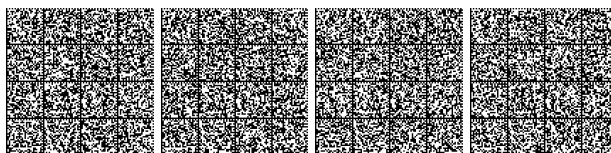
Hai ricevuto risposta scritta ?*

Se sì, allega copia della risposta ricevuta al reclamo.

☐ Sì☐ No

Data di inizio del problema *:

Data di fine del problema (se risolto) :

8. TESTO DELLA DENUNCIA / SEGNALAZIONE*Si prega di descrivere sinteticamente e chiaramente i fatti accaduti e
di non fare esclusivamente riferimento agli allegati*

9. ALLEGATI

Se il modello non viene inviato dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata, è obbligatorio allegare copia fotostatica di un documento di identità ai sensi del dPR n. 445/2000 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, Supplemento ordinario n. 30, a meno che non avvenga ad opera di un'Associazione di Consumatori.

Al presente modello si allegano i seguenti documenti:

Documento (carta d'identità, etc.)

N.°	Tipo	Ente	Numero	Data rilascio		
1					...	X

Contratto / i

N.°	Numero contratto	Data stipula	+	-
-----	------------------	--------------	---	---

Fattura / e

N.°	Data Emissione	Numero	Importo	+	-
-----	----------------	--------	---------	---	---

Reclamo / i, Risposta / e

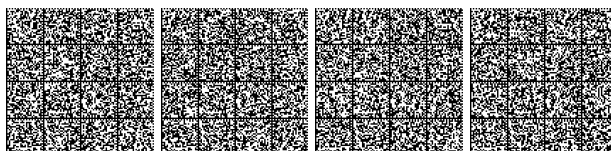
N.°	Data Reclamo	Data Risposta	+	-
-----	--------------	---------------	---	---

10. LUOGO E DATA

Il denunciante è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi del dPR n. 445/2000 e s.m.i.. Il denunciante autorizza l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente ai gestori interessati e alle Pubbliche Autorità, dei propri dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ai fini delle attività di vigilanza e gestione della presente denuncia.

Luogo*:

Data*:



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1864/2010 del 29 settembre 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Metformina Glibenclamide Sandoz.

Nell'estratto della determinazione n. 1684/2010 del 29 settembre 2010 relativa al medicinale per uso umano METFORMINA GLIBENCLAMIDE SANDOZ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 2010, n. 241, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Metformina glibenclamide

leggasi:

Metformina glibenclamide sandoz

10A12942

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1856/2010 del 29 settembre 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Bicalutamide Mylan Generics Italia.

Nell'estratto della determinazione n. 1856/2010 del 29 settembre 2010 relativa al medicinale per uso umano BICALUTAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 2010, n. 241, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Bicalutamide mylan generics

leggasi:

Bicalutamide mylan generics Italia

10A12943

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale Propafenone Eg con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/44 dell'8 settembre 2010

Medicinale: PROPAFENONE EG

Confezioni:

033804 016 150 mg compresse rivestite, 30 compresse

033804 028 300 mg compresse rivestite, 30 compresse

Titolare AIC: EG S.p.A.

Procedura nazionale

è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni/i:

Da: AIC 033804 016 150 mg compresse rivestite, 30 compresse

A: AIC 033804 016 150 mg compresse rivestite con film, 30 compresse

Da: AIC 033804 028 300 mg compresse rivestite, 30 compresse

A: AIC 033804 028 300 mg compresse rivestite con film, 30 compresse

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far per-

venire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quello in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12944

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Propafenone Pensa» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/45 dell'8 settembre 2010

Medicinale: PROPAFENONE PENZA

Confezioni:

033737 014 150 mg compresse rivestite, 30 compresse

033737 026 300 mg compresse rivestite, 30 compresse

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.A.

Procedura nazionale

con scadenza 11 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quello in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12945

Comunicato di rettifica alla determinazione/C n. 397/2010 del 7 luglio, relativa al medicinale per uso umano «Victoza».

Determinazione di rettifica n. 453/2010

Vista la determinazione/C n. 397/2010 del 7 luglio, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale VICTOZA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2010 - supplemento ordinario n. 164 - serie generale n. 172;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;



Rettifica

all'art. 4 (condizioni e modalità di impiego) dove è scritto:
della durata di 3 mesi

leggasi:

della durata di 4 mesi

all'art. 2 (classificazione ai fini della rimborsabilità) dove è scritto:

N. 0339365010/E

leggasi:

N. 039365010/E

10A12946

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PIACENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», si comunica:

le seguenti imprese hanno cessato ogni attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state pertanto cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Piacenza:

Ditta	Marchio
Algema Argenti S.r.l. - Piacenza, via Cavour, 43	58PC
Sala Renzo di Maria Sala - Piacenza, via XX Settembre, 15	25PC

la seguente società è stata cancellata dal registro degli assegnatari per mancato pagamento del rinnovo annuale, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

Ditta	Marchio
Miro S.n.c. di Micol Bocca Corsico Piccolino & CO - Bobbio (Piacenza), Contrada del Castellaro, 11	46PC

I punzoni in dotazione alle sopra citate imprese sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, che ha provveduto alla loro deformazione.

10A12356

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° novembre 2010, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B73», «X06», «D11», «J06», «M53» e «P38».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emitente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B73», «X06», «D11», «J06», «M53» e «P38» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B72», «X05», «D10», «J05», «M52» e «P37».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddp.it.

10A13072

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario Voren.

Estratto decreto n. 75 del 26 luglio 2010

Con decreto n. 75 del 26 luglio 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Loc. Prulli n. 103/C. - Reggello 50066 (FI), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Voren flacone da 10 ml - AIC 100206034;

Voren flacone da 15 ml - AIC 100206010.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12719

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario Glucosio 20% Galenica Senese.

Estratto decreto n. 77 del 26 luglio 2010

Con decreto n. 77 del 26 luglio 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Industria Farmaceutica Galenica Senese - Via Cassia Nord, 3 - Monteroni d'Arbia - 53014 (SI), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Glucosio 20% Galenica Senese - flacone da 500 ml - AIC 102969019;

Glucosio 20% Galenica Senese - sacca da 2000 ml - AIC 102969033;

Glucosio 20% Galenica Senese - sacca da 1000 ml - AIC 102969021.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12720

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario Sulfametazina 20% Ceva Vetem Spa

Estratto decreto n. 64 del 24 giugno 2010

Con decreto n. 64 del 24 giugno 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Ceva Vetem S.p.A. - Via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (MB), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

Sulfametazina 20% Ceva Vetem Spa - barattolo da 1 kg - AIC 102690017;



Sulfametazina 20% Ceva Vetem Spa - sacco da 5 kg - AIC 102690031;

Sulfametazina 20% Ceva Vetem Spa - sacco da 1 kg - AIC 102690029.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12722

Revoca, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto decreto n. 63 del 24 giugno 2010

Con decreto n. 63 del 24 giugno 2010 è revocata, su rinuncia della ditta Izo S.p.a. - Via Bianchi, 9 - Brescia 25124 (BS), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

Izocolimicina - "S" confezione da 100 g - AIC 102024015;

Elmizin - flacone polietilene ml 30 x 25 compresse - AIC 102011044;

Izovermina - barattolo da 50 compresse da 0,2 g (cani e gatti) - AIC 102045034.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12723

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lamox 800 mg/g soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini»

Decreto n. 107 dell'8 ottobre 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. HU/V/0108/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario LAMOX 800 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli e suini.

Titolare A.I.C.: Lavet Pharmaceuticals Ltd. con sede in Ottó u.14, 1161 Budapest (Ungheria).

Produttore responsabile rilascio lotti: Lavet Pharmaceuticals Ltd. nello stabilimento sito in 2143 Kistarcsa, Batthyany u. 4/b - Ungheria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 100 g - A.I.C. n. 104237019;

confezione da 1 kg - A.I.C. n. 104237021;

confezione da 5 kg - A.I.C. n. 104237033.

Composizione:

1 g contiene:

Principio attivo: Amoxicillina triidrato 800 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

polli (broilers) escluso galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano suini.

Indicazioni terapeutiche:

Polli e suini: trattamento delle infezioni causate da batteri sensibili all'amoxicillina, compresi *Actinobacillus pleuropneumoniae* e *Streptococcus suis* per i suini ed *Escherichia coli* per i polli.

Validità.

Periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione secondo indicazioni: 12 ore.

Tempi di attesa:

Polli: carne e visceri: 2 giorni;

Suini: carne e visceri: 2 giorni;

Uova: uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A13068

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kefloril 300 mg/ml»

Decreto n. 108 dell'8 ottobre 2010

Procedura decentrata n. FR/V/0216/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario KEFLORIL 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Ascoc Chimici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì-Cesena) - Via Piana n. 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore responsabile rilascio lotti: Vetoquinol S.A. nello stabilimento sito in Magny-Vernois, F-70200 Lure (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104225014;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104225026;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104225038.

Composizione.

1 ml contiene:

Principio attivo: Florfenicolo 300 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e bovini.

Indicazioni terapeutiche:

Suini: trattamento nelle forme acute delle infezioni respiratorie causate da ceppi di *Actinobacillus pleuropneumoniae* e *Pasteurella multocida* sensibili al florfenicolo.

Bovini: infezioni causate da batteri sensibili al florfenicolo.

Trattamento preventivo e terapeutico delle infezioni dell'apparato respiratorio causate da *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*. La presenza della malattia nella mandria dovrebbe essere verificata prima del trattamento preventivo.

Validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa.

Suini: carne e visceri: 18 giorni;

Bovini:

Carne e visceri:

via intramuscolare (20 mg/kg di peso corporeo per 2 volte): 30 giorni.

via sottocutanea (40 mg/kg di peso corporeo per una sola volta): 44 giorni.

Latte: uso non consentito in bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A13069



Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tiadox»

Estratto decreto n. 106 dell'8 ottobre 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tiadox».

Titolare A.I.C.: CEVA VETEM SpA, con sede legale in Agrate Brianza (MI), Via Colleoni 15 – codice fiscale 09032600158.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: officina Ceva Vetem SpA con sede in Cavriago (RE), Via Leopardi 2/C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. Numero 104140013;

sacco da 25 kg - A.I.C. Numero 104140025.

Composizione:

principi attivi: Tiamulina idrogeno fumarato 50 g, doxiciclina 100 g (come doxiciclina iclato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni respiratorie causate da germi sensibili alla tiamulina e alla doxiciclina in particolare *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus parasuis*.

Tempi di attesa: carne e visceri: 6 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo inserimento nel mangime: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eficur»

Estratto provvedimento n. 207 del 5 ottobre 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. IEV/0190/001/II005.

Specialità medicinale per uso veterinario «Eficur».

Confezione:

flacone da 100 ml A.I.C. n. 104121013;

flacone da 250 ml A.I.C. n. 104121025.

Titolare A.I.C.: Laboratorios HIPRA S.A – Avda. La Selva, 135 – 17170 AMER (GIRONA) SPAGNA.

Oggetto: Variazione tipo II-modifica: aggiunta di una nuova confezione.

È autorizzata, l'immissione in commercio di una nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto: flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104121037.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

10A13071

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Generfid S.p.a.», in Milano

Con decreto direttoriale 1° ottobre 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 1° marzo 2002, alla società «S. Alessandro Fiduciaria S.p.a.» con sede legale in Milano, codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 03357730963, deve intendersi riferita alla società «Generfid S.p.A. Società Fiduciaria di Amministrazione e Trust», in forma abbreviata «Generfid S.p.A.» a seguito della modifica della denominazione sociale.

10A12357

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo MA.DA Verifiche S.r.l., in Arco.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 8 settembre 2010 il seguente organismo:

MA.DA Verifiche Srl - via Galas 29/C - Arco (Trento):

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A12358

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Viperi S.r.l., in Napoli.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 8 settembre 2010 il seguente organismo:

Viperi Srl - via Ferrante Imparato, 190 int. 41/b - Napoli:

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A12359

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo MDF Verifiche Sas, in Altamura.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data dell'8 settembre 2010 il seguente organismo:

MDF Verifiche Sas - via Lisbona snc - Altamura (Bari):

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A12360



Rinnovo delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl, in Meledo di Sarego.

Con decreto del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl via IV Novembre 27/A Meledo di Sarego (VI)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'8 settembre 2010.

10A12361**Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'organismo TO.TEM Srl, in Loro Ciuffenna,**

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 8 settembre 2010 il seguente organismo:

TO.TEM Srl Via Carlo Alberto dalla Chiesa 17 Loro Ciuffenna (AR)

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A12362**Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo IE.DI.GE Srl, in Bari.**

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 8 settembre 2010 il seguente organismo:

IE.DI.GE Srl Via De Rossi 63 Bari

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A12363**Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo HT Srl, in Firenze,**

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 8 settembre 2010 il seguente organismo:

HT Srl Via Arcangelo Corelli 66/3 Firenze

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A12364**Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo I.V.I. Istituto Verifiche Impianti Srl, in Barletta.**

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

I.V.I. Istituto Verifiche Impianti Srl Via delle Querce 46 Barletta (BA)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 20 settembre 2010.

10A12365**Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo CER S.r.l., in Milano.**

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 28 luglio 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CER S.r.l. con sede legale in Viale Coni Zugna, 71 - 20144 Milano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A13026ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

€ **190,00**
€ **180,50**

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

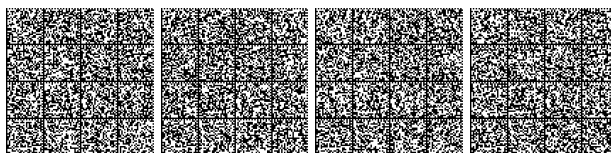
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

